

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**ABATERUSSO, ROTUNDO e FAGGIANO.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 181 del 1996, all'articolo 5 prevede il differimento al 31 marzo 1996 del termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 18, commi 6 e seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

lo stesso decreto sarà verosimilmente reiterato per la sua mancata conversione;

molte ditte contribuenti non hanno potuto regolarizzare le proprie posizioni entro il termine previsto, per le difficoltà economiche che attraversa il settore agricolo e soprattutto per mancanza di informazioni;

in particolare per le province di Lecce e di Brindisi, individuate con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1996 come province in cui si pratica un orario ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale, ancora non è stato determinato l'orario effettivo di lavoro da valere per la regolarizzazione dei CAU, ai sensi dell'articolo 18, comma 17, della legge n. 724 del 1994 —;

se non intenda il Governo, in sede di eventuale reiterazione del decreto-legge n. 181 del 1996, adottare opportune modifiche che tengano conto delle esigenze indicate in premessa. (4-00639)

**RISPOSTA.** — *Nell'interrogazione in oggetto la S.V. lamenta la mancata determinazione, da parte ministeriale, dell'orario di lavoro effettivo praticato nelle province di*

*Lecce e Brindisi da valere per la regolarizzazione contributiva del settore agricolo.*

*In tal senso viene sollecitata l'adozione di iniziative volte a venire incontro alle esigenze dei contribuenti del comparto.*

*Al riguardo, si rende noto che il decreto legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, ha stabilito che « tenuto conto della incidenza dell'orario di lavoro ridotto rispetto all'orario complessivo dei territori provinciali, la retribuzione media convenzionale giornaliera, ai fini dei condono contributivo, è ridotta, rispettivamente, in misura non superiore al 10 per cento nella provincia di Lecce ed al 7 per cento nella provincia di Brindisi ».*

*Si fa presente, inoltre, che in considerazione della crisi economica in cui versa il comparto agricolo, sono stati adottati provvedimenti che si sono mossi proprio nella direzione auspicata dalla S.V.*

*È stato, infatti, previsto un differimento dei termini per il versamento dei contributi agricoli relativi alla manodopera impiegata, rispettivamente, nel quarto trimestre 1995, nel primo trimestre 1996, nel secondo trimestre 1996 (d.l. 1° giugno 1996, n. 318, d.l. 2 agosto 1996, n. 405, d.l. 1° ottobre 1996, n. 511, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, d.l. 13 dicembre 1996, n. 629, convertito dalla legge 3 febbraio 1997, n. 14, d.l. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito dalla legge 28 marzo 1997, n. 81).*

*Per quanto concerne, poi, la regolarizzazione contributiva del settore, si segnala, in primo luogo, la disposizione recata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). La norma in questione (articolo 1, comma 229) attribuisce ai soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale ed assistenziale del settore agricolo, la facoltà di estinguere la parte residua del debito avvalendosi delle modalità generali del condono.*

*Disposizioni in materia di condono previdenziale sono contenute anche nel decreto legge 28 marzo 1997, n. 79.*

*L'articolo 4, commi 4 e 5, di tale ultimo provvedimento fissa modalità e termini*

della procedura di regolarizzazione contributiva del settore agricolo, relativamente a periodi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purché in scadenza alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Possono essere, altresì, corrisposti alle medesime condizioni i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte di debito contributivo rimasto insoluto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

APOLLONI. — Al Ministro della difesa.  
— Per sapere — premesso che:

è stato emanato un bando di concorso per l'assunzione nell'Arma dei carabinieri all'inizio di luglio 1996;

si sono presentati circa centomila candidati, ma ne sono stati selezionati solo settemila; di questi ultimi solo milletrecento sono stati assunti —:

quali siano i criteri adottati per la prima selezione, nonché per la seconda;

dei primi settemila selezionati, nonché dei milletrecento vincitori del concorso stesso, quanti siano residenti al Nord e quanti al Sud. (4-04336)

RISPOSTA. — I quesiti formulati dall'Onorevole interrogante riguardano il bando di arruolamento volontario di 1400 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 25 — 4° serie speciale — del 26 marzo 1996.

Per tale concorso sono state presentate 108.802 domande e si sono successivamente presentati 62.582 candidati.

I candidati sono stati sottoposti ad una prova preliminare consistente — come indicato nell'articolo 6 del bando — in test a risposta multipla volti ad accertare il livello di cultura generale. Tale prova è stata superata da 7.424 candidati, di cui 787 residenti nell'Italia settentrionale, 2.016 in quella centrale e 4.621 in quella meridionale ed insulare.

Attualmente si sta procedendo alle fasi successive del concorso: verifica dei requisiti richiesti, selezione sanitaria e psicoattitudinale, esame scritto di cultura generale. Il concorso dovrebbe completarsi, presumibilmente nell'aprile 1997.

I vincitori saranno nominati con riferimento ad una graduatoria formata sulla base del punteggio riportato nell'esame scritto e dai punteggi relativi ai titoli indicati all'articolo 10 del bando di concorso.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

APOLLONI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il ben noto decreto legislativo n. 626 del 1994 contiene diverse difficoltà applicative per le imprese artigiane;

negli ultimi tre mesi sono tuttavia sorti alcuni sviluppi sul piano normativo e interpretativo: una circolare emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale chiarisce in qualche modo alcuni dei punti controversi del decreto, escludendo per esempio dal campo di applicazione le imprese familiari;

inoltre, sembra siano in fase di emanazione alcuni dei decreti integrativi di cui da tempo veniva segnalata l'urgenza, tra cui quello che indica le procedure standard per la compilazione del documento finale di valutazione dei rischi nelle piccole imprese;

sebbene questi atti interpretativi e normativi rappresentino di sicuro un piccolo passo avanti per ottenere una norma più chiara e attuabile, l'applicazione del decreto in questione è in primo luogo condizionata dalla comprensibilità e praticabilità nelle piccole imprese degli obblighi in esso contenuti;

a conferma di quanto appena affermato basti pensare che il decreto sulla standardizzazione del documento finale di valutazione dei rischi non è ancora stato

emanato e che i settori legati all'edilizia devono ancora capire come destreggiarsi tra il decreto legislativo n. 626 e il recente decreto legislativo n. 494 del 1996, che disciplina la sicurezza nei cantieri —:

se non ritengano effettivamente poco chiari gli obblighi contenuti nel decreto legislativo n. 626 del 1994 che di fatto vanno a danneggiare le piccole imprese di per sé già oberate dalla grave pressione fiscale presente al nord;

se non ritengano grave il fatto che non sia tuttora stato emanato il decreto sulla « standardizzazione del documento finale di valutazione dei rischi » e che dunque sia l'intero argomento ad assumere un'importanza primaria, se è vera e genuina l'intenzione di questo Governo di salvare la piccola e media impresa;

non ritengano altrettanto necessario chiarire quanto prima ai settori legati all'edilizia come destreggiarsi tra il decreto legislativo n. 626 del 1994 e il decreto legislativo n. 494 del 1996, in materia di sicurezza nei cantieri;

se si dovrà attendere ancora molto tempo prima di poter usufruire dei decreti integrativi poc'anzi citati, tra cui quello che indica le procedure *standard* per la compilazione del documento finale di valutazione dei rischi nelle piccole imprese.

(4-06571)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione presentata viene posta all'attenzione la fondamentale materia della sicurezza nei luoghi di lavoro evidenziando le difficoltà ingenerate, sul versante applicativo, dal decreto legislativo n. 626/94.

Il suddetto provvedimento, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 242/96, rappresenta sicuramente un momento fondamentale nell'innovazione del sistema istituzionale di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Dalle precedenti disposizioni, imperniate essenzialmente sulla reazione sanzionatoria alla violazione di obblighi di legge, si è passati ad una « ratio » di tutela sempre più preventiva e partecipativa attraverso il coin-

volgimento di tutte le componenti del processo produttivo, compresi i lavoratori che, da destinatari passivi delle disposizioni attinenti alla tutela, vengono ora chiamati a svolgere un ruolo attivo.

Per quanto concerne, in particolare, la richiesta formulata dalla S.V. di conoscere lo stato di attuazione del decreto legislativo in argomento si fa presente, in primo luogo, che il decreto interministeriale relativo alle procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ex articolo 4, comma 9 del decreto legislativo n. 626/94 come modificato dal decreto legislativo n. 242/96, è stato emanato in data 5.12.96 e pubblicato sulla G.U. del 16.12.96.

Inoltre, sono stati emanati i decreti ministeriali relativi alle « modifiche al registro infortuni sul lavoro con riferimento alla inabilità temporanea », alla individuazione dei « requisiti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti della sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione », nonché il decreto che ha definito i « casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente ».

Il Ministero del Lavoro ha collaborato, poi, proficuamente con le altre Amministrazioni concertanti per la predisposizione di altri decreti attuativi di imminente emanazione, tra cui quelli relativi ad attività particolari (Forze dell'ordine, Protezione civile, Vigili del fuoco etc.), nonché il decreto che permetterà l'individuazione del datore di lavoro negli enti locali.

Gli ulteriori provvedimenti in corso di elaborazione riguardano:

l'individuazione dei criteri per la prevenzione degli incendi;

l'individuazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso e i contenuti della formazione degli addetti al pronto soccorso;

il reingresso degli uffici ispettivi del Ministero del Lavoro nell'attività di vigilanza, congiuntamente alle AS.SS.LL;

la guida all'uso dei videoterminali;

la costituzione del registro di esposizione ad agenti cancerogeni e cartelle sanitarie di rischio.

Inoltre, rispondendo ai numerosi quesiti pervenuti dalle categorie il Ministero del Lavoro ha emanato circolari interpretative che hanno permesso di stabilire principi assai rilevanti soprattutto in merito al campo di applicazione del decreto legislativo in argomento.

Totalmente innovativa, poi, rispetto alla logica ispiratrice della precedente normativa, ed in piena sintonia con la nuova filosofia di prevenzione, è la norma premiale introdotta con decreto ministeriale, in via sperimentale per il triennio 1997/1999, contenente una riduzione del 5 per cento del tasso di premio INAIL per le piccole imprese, che risultino aver attuato le disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Con tale norma si cerca, come già attuato normativamente in altri paesi, di spostare risorse economiche dalla copertura del risarcimento del danno subito dal lavoratore, all'attuazione tempestiva e completa delle idonee misure di prevenzione e protezione atte ad impedire gli eventi dannosi.

L'Istituto ha realizzato numerose iniziative per quanto attiene all'attività di informazione, assistenza e consulenza. In particolare, è stato da tempo attivato un servizio telefonico di informazione all'utenza; sono stati predisposti opuscoli divulgativi; sono stati effettuati interventi formativi per funzionari e tecnici di associazioni artigiane e di pubbliche amministrazioni; è stata attivata la Conferenza permanente di servizio con l'ISPESL; è stata realizzata una banca dati che costituisce uno strumento unico per la definizione di efficaci politiche di prevenzione nel Paese. Questa, infatti, contiene informazioni fondamentali per individuare le possibili fonti di pericolo, valutare i rischi presenti nei diversi ambienti e pianificare i necessari interventi di prevenzione e protezione.

Infine, per quanto concerne le problematiche relative al decreto legislativo n. 494/96, è opportuno sottolineare, in primo luogo, che, mentre il decreto legisla-

tivo n. 626/94 e successive modifiche ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro destinata a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con il decreto legislativo n. 494/96 è stata data attuazione alla direttiva 92/57/CEE concernente le « Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili ». Il provvedimento reca, quindi, una normativa specifica rivolta, nel caso di specie, al committente che è soggetto giuridico diverso dal datore di lavoro.

Pertanto, le due normative sopra richiamate hanno riguardo a soggetti destinatari diversi. Nelle ipotesi marginali in cui il committente rivesta anche la figura di datore di lavoro, egli è tenuto ad ulteriori obblighi in ragione della diversa fonte normativa che disciplina tale fattispecie. La normativa contenuta nel decreto legislativo n. 494/96 si configura, quindi, come « speciale » rispetto alla normativa di portata « generale » contenuta nel decreto legislativo n. 626/94.

Tanto premesso si fa presente che, considerata la recente entrata in vigore del decreto legislativo n. 494, il Ministero ha emanato, in data 18 marzo u.s., una circolare contenente le direttive utili al fine di una sua uniforme applicazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

ARMOSINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il Gft (Gruppo finanziario tessile) ha avviato le procedure di mobilità per i 167 lavoratori dello stabilimento di San Damiano d'Asti, che occupa prevalentemente personale femminile;

la Gemina, società controllante del Gft, ha operato la scelta indicata senza neppure esaminare altri strumenti, quali

ad esempio contratti di solidarietà, *part-time*, pensione per i lavoratori più anziani, cassa integrazione ordinaria, misure a sostegno dell'occupazione femminile;

la società proprietaria sarebbe anche risultata indifferente alle reiterate richieste di consultazioni e spiegazioni;

l'atteggiamento del Gft è in contrasto con la politica del Governo di promozione dell'occupazione, anche attraverso il sostegno, la riduzione e la rimodulazione degli orari di lavoro e l'incentivazione per il lavoro a tempo parziale —:

quali iniziative intenda assumere nei confronti del Gft per far sospendere le misure di espulsione di lavoratori dalle aziende di San Damiano d'Asti e per salvaguardare i posti di lavoro esistenti.

(4-07804)

**RISPOSTA.** — *Nel documento parlamentare presentato viene posta all'attenzione del Governo la situazione occupazionale dei lavoratori dello stabilimento di San Damiano d'Asti, appartenente al Gruppo finanziario tessile s.p.a.*

*A tale proposito si fa presente che il Ministero, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, si è fattivamente adoperato per pervenire ad un accordo idoneo a salvaguardare i livelli occupazionali.*

*Infatti, in data 26 marzo u.s., presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Asti, facendo seguito al precedente incontro del 12 marzo, sono nuovamente comparse le parti interessate per consentire la prosecuzione dell'intervento ex articolo 4, comma 7, della legge n. 223/91, in relazione all'intendimento manifestato dal Gruppo finanziario tessile in data 20 gennaio u.s., di porre in mobilità i 167 lavoratori in forza presso lo stabilimento di Predapozzo del comune di San Damiano d'Asti, adibito alla produzione di giacche, per cessazione dell'attività produttiva.*

*In tale sede le parti hanno preso atto che le trattative tra il G.F.T. e la società NEWCOMPEL a r.l. per la cessione a quest'ultima dell'unità produttiva in argomento sono giunte a buon fine. La società cesso-*

*naria, che ha acquistato lo stabilimento destinandolo alla produzione di componenti per il mercato degli elettrodomestici, si è impegnata, a seguito di tale vendita, ad assorbire un massimo di 154 delle complessive n. 167 unità in forza presso lo stabilimento in questione tramite il ricorso alle norme che disciplinano a materia del trasferimento d'azienda, con effetto dal 1° aprile 1997.*

*La società ha, quindi, dichiarato di considerare revocata la procedura di mobilità nei riguardi dei lavoratori in questione, fatto salvo il caso di n. 10 unità per le quali, se immediatamente collocati nelle liste di mobilità, sussistono possibilità di soluzioni lavorative a carattere alternativo ovvero, per taluni, possibilità di accesso ad un trattamento di quiescenza entro il termine del periodo di godimento dell'indennità di mobilità previsto dall'articolo 7 della legge 223/91. Pertanto, nei confronti degli stessi, il G.F.T. ha risolto i rispettivi rapporti di lavoro con effetto dal 28 marzo u.s.*

*Per i 3 lavoratori rimanenti, la società ha dichiarato che si farà carico del loro assorbimento presso le altre unità produttive del Gruppo.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

**BASTIANONI.** — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

*il Corriere Adriatico ha dato ampia diffusione alla notizia della scoperta di un deposito di amianto su imbarcazioni quasi fatiscenti ancorate nel porto di Ancona;*

*la magistratura avrebbe iniziato formalmente le indagini sugli eventuali responsabili —:*

*quali siano le notizie in possesso del Ministro;*

*quali provvedimenti siano stati adottati.*

(4-00143)

RISPOSTA. — *Nel porto di Ancona risultano ormeggiate le seguenti unità, di proprietà del Sig. Fattorini Fortunato:*

- 1) galleggiante « Grifo », regolarmente armato;
- 2) motonave « Serifo », da anni in disarmo, in attesa di essere demolita;
- 3) draga « Istria », in disarmo.

*In data 22 aprile 1996, i militari della 16<sup>a</sup> Legione Guardia di Finanza, unitamente ai Vigili del Corpo delle Guardie Zoofile di Ancona, sulla base del decreto di perquisizione di locale emesso in data 20 aprile 1996 dalla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Ancona, hanno eseguito la perquisizione dei locali delle tre citate unità rinvenendo a bordo rifiuti tossiconocivi (tubi facenti parte delle varie condutture delle navi, ricoperti di amianto), batterie esauste, olii usati e rifiuti speciali di vario genere (fusti arrugginiti, materiale ferroso, vernici in fusti).*

*I militari hanno pertanto proceduto al sequestro cautelativo delle tre unità al fine di permettere ulteriori accertamenti da parte dei tecnici della USL n. 7 di Ancona.*

*Successivamente, personale del laboratorio di analisi chimiche dell'Azienda USL n. 7 di Ancona eseguiva prelievi di campioni e sopralluoghi tecnici a bordo dei tre natanti allo scopo di rilevare e determinare la presenza e consistenza dell'amianto.*

*Allo stato attuale le risultanze delle analisi non sono ancora note anche se, come può evincersi dalla lista dei prelievi eseguiti dal personale della USL n. 7 di Ancona, non sono stati rinvenuti ingenti depositi di amianto sulle navi sequestrate, come invece riportato dal « Corriere Adriatico », bensì presenze limitate di tale materiale esternamente a tubi e condotte di scarico di motori, per la coibentazione delle tubolature medesime, ovvero come rivestimento di caldaie, etc.*

*Pertanto, il quantitativo di amianto rinvenuto a bordo delle unità in questione costituirebbe materiale intrinseco e parte integrante degli impianti stessi.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

BIRICOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*in data 10 febbraio 1981, il signor Tinagli Franco venne dispensato dal lavoro per causa di servizio;*

*l'unità sanitaria locale n. 13, di allora, presso la quale il signor Tinagli lavorava come infermiere, determinò nella veste di ordinatore primario della spesa un trattamento provvisorio di pensione per un importo comprensivo del beneficio di trattamento privilegiato;*

*quasi dieci anni dopo, il 16 novembre 1990, la divisione XI della Cpdel ordinava alla direzione provinciale del tesoro di Livorno di ridurre l'importo a far data dal 10 febbraio 1991 in quanto non era stata concessa la pensione di privilegio;*

*in data 9 aprile 1991, la divisione XIV della Cpdel emise decreto di pensione definitiva n. 2970 con la notazione « non è stata concessa la pensione di privilegio in quanto non è possibile porre in rapporto al servizio l'insorgenza della affezione denunciata come causa di invalidità »;*

*tale annotazione ha determinato un contenzioso fra il signor Tinagli, l'unità sanitaria locale n. 13 e il Ministero del tesoro conclusasi la quale, si è effettuata una successiva visita medico-collegiale che ha riconosciuto l'invalidità quale motivo di cessazione dal servizio del signor Franco Tinagli, precludendo al riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio dalla decorrenza originaria;*

*l'adunanza collegiale del 5 ottobre 1992 del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ha espresso parere conforme alla concessione di un equo indennizzo di I categoria nella misura massima prevista dalla legge;*

*a distanza di quattro anni dall'emanazione di suddetto parere e di 15 anni dalla cessazione del servizio, il signor Tinagli Franco, la cui situazione familiare è*

peraltro drammatica, è ancora in attesa di esercitare i propri diritti —:

come intenda, il ministero risolvere il problema del signor Tinagli;

quali iniziative intenda promuovere a che nessun cittadino abbia a trovarsi in situazioni paradossali come quella del signor Franco Tinagli, subendo la profonda ingiustizia derivante dal mancato o tardivo riconoscimento di un diritto. (4-04631)

RISPOSTA. — *In relazione alla vicenda segnalata nel documento parlamentare presentato l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha fatto presente che il Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate, nella seduta del 7.11.95, ha riesaminato gli atti relativi al sig. Franco Tinagli, titolare di pensione ordinaria conferita dal 09.04.91, al fine di verificare la possibilità di accogliere la richiesta di pensione privilegiata.*

*Il suddetto Comitato, non riscontrando alcun rapporto di concasualità tra le mansioni svolte in attività di servizio dal sig. Tinagli e le infermità accertate, ha espresso parere negativo.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BOGHETTA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione — Per sapere — premesso che:*

*è in corso un'agitazione sindacale da parte dei lavoratori delle ferrovie dello Stato;*

*i lavoratori protestano per un contratto non consono alla tipologia del lavoro che esercitano, l'assenza di normative, i turni di lavoro massacranti che mininano la salute e le possibilità di avere una vita privata e sociale;*

*sembra anche che si stia per perfezionare una operazione di societarizzazione, attraverso appalti di linee assegnati a personale ora dipendente —:*

*quali provvedimenti intenda adottare affinché ai lavoratori in questione venga garantito un contratto consono, normative chiare che tutelino la salute e la vita sociale e perché si eviti il proliferare dei subappalti.* (4-02772)

RISPOSTA. — *La problematica sollevata dalla S.V. On.le nel documento parlamentare prende spunto dalle « proteste » dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato i quali contestano, tra l'altro, le mancanze di una previsione normativa nell'ambito del CCNL che garantisca pienamente la tutela della salute e dell'integrità fisica.*

*A tal proposito, in via preliminare, appare opportuno precisare che il contratto collettivo può definirsi come il contratto stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori con le contrapposte associazioni dei datori di lavoro allo scopo di predisporre una regolamentazione generale ed astratta alla quale dovranno conformarsi i contratti individuali intercorrenti fra coloro ai quali si riferisce.*

*In questo senso il contratto collettivo, contenendo una regolamentazione normativa (attinente la situazione di diritto) e una regolamentazione economica (concernente direttamente il livello delle retribuzioni), persegue il fine di evitare che i singoli lavoratori, a motivo delle loro posizioni di inferiorità economico-sociali, siano indotti ad accettare condizioni contrattuali sostanzialmente imposte dalla controparte.*

*Nondimeno è da far presente che la regolamentazione del rapporto di lavoro è impostata nel senso che l'autonomia collettiva, al pari dell'autonomia individuale, è gerarchicamente subordinata alla legge.*

*Più specificatamente, il contratto collettivo, al pari del contratto individuale di lavoro, può apportare deroghe migliorative al trattamento dei lavoratori fissato dalle previsioni normative, ma non può dettare disposizioni che scendono al di sotto della soglia di tutela predisposta dalla legge.*

*In sintesi, il rapporto tra contratto collettivo e legge, è ispirato alla regola della derogabilità « in melius » e, pertanto, la*

clausola del contratto collettivo che detti una disciplina contrastante o peggiorativa rispetto alla norma di legge sarà inficiata di nullità.

Da quanto su esposto si desume che la definizione degli istituti normativi rimessi alla contrattazione, fermo restando l'inderogabilità delle norme di legge (in particolare di quelle che attengono alla sicurezza del lavoro ed alla tutela psico-fisica dei lavoratori), è devoluta alle stesse parti negoziali.

A tal proposito il Ministero dei Trasporti, rassicura che « le normative e le prassi di lavoro in vigore, sia per tradizioni di contratto collettivo, sia per i contenuti specifici, comparati con altri settori merceologici, evidenziano livelli di garanzia e di tutela di assoluto rilievo sia sotto il profilo del mantenimento del posto di lavoro (non ci sono mai stati licenziamenti collettivi, né forme di mobilità lunga, CIG, CIGS, eccetera), sia sotto il profilo della sicurezza del lavoro ».

Per ciò che riguarda l'utilizzazione del personale, nella media, questa non evidenzia livelli di saturazione « massacranti », né tantomeno, tali da « minare la salute e la possibilità di avere una vita privata e sociale ».

Infatti, pur avendo conseguito nel periodo 1990-1996 miglioramenti di produttività, occorre tenere presente che l'azienda registra dei differenziali di produttività inferiori rispetto alla media delle altre reti ferroviarie europee ».

Con riferimento, inoltre, a quanto affermato nell'atto ispettivo relativamente al perfezionamento di una operazione di « societizzazione », attraverso appalti di linea assegnati a personale ora dipendente, il Ministero dei Trasporti fa presente che « l'Azienda Ferrovie dello Stato sta compiendo, com'è noto, una verifica puntuale di tutte le societizzazioni in atto. La tendenza, comunque, è ad internalizzare attività attualmente svolte da personale non FS per conseguire recuperi sui costi, nella misura massima possibile ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BONATO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

gli uffici dell'Enel di Venezia hanno recentemente appaltato i lavori di pulizia ad una ditta che ha praticato un ribasso del 48 per cento sul prezzo base d'asta, riducendo, in virtù di tale offerta, da 20 a 12 il numero di ore settimanali del personale dipendente;

tale ribasso d'asta è dunque interamente pagato dalle lavoratrici dipendenti che si vedono drasticamente ridurre il loro orario di lavoro e, conseguentemente, il già esiguo salario;

negli appalti di pulizia troppo spesso si verificano offerte che trascurano ed eludono le più elementari norme contrattuali;

in tale settore trovano occupazione circa 13.000 persone nella sola provincia di Venezia;

ha destato grave preoccupazione la denuncia del segretario della camera del lavoro di Venezia con cui si evidenziano rischi di infiltrazioni mafiose e camorristiche in un settore in cui è possibile il riciclaggio di denaro di dubbia provenienza —:

se sia a conoscenza dei fatti;

se e come intenda intervenire per garantire il rispetto sostanziale e rigoroso delle norme contrattuali e del diritto al lavoro in un settore così delicato dell'economia veneziana e nazionale. (4-04090)

RISPOSTA. — Il documento parlamentare indicato in oggetto prende le mosse da un contenzioso sorto in sede di cambio di appalto dei lavori di pulizia presso gli uffici dell'ENEL di Venezia.

Più in particolare, l'azienda, vincitrice della gara di appalto, ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere il personale precedentemente occupato in tali lavori, riducendo, però, il numero delle ore lavorative pro-capite (11 ore settimanali a fronte delle precedenti 20 ore).

La motivazione addotta dalla ditta va ricercata nella riduzione delle operazioni lavorative pari al 30-40%.

Dalle notizie acquisite presso l'ufficio competente è emerso che la questione si è risolta positivamente.

Infatti, dopo lunghe trattative tenutesi presso la sede della Prefettura, alla presenza del Sig. Prefetto nonché del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Venezia, tra la ditta e le parti sociali si è giunti ad un accordo.

Tale accordo prevede:

l'assunzione di tutto il personale precedentemente impiegato nell'appalto, ad eccezione di tre unità non più interessate alla prosecuzione del rapporto di lavoro;

l'impiego delle lavoratrici per quindici ore settimanali;

prestazioni di lavoro straordinario per ulteriori 622 ore complessive;

l'impegno aziendale all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria nonché dell'integrativo provinciale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CANGEMI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

una grave situazione di disservizio si registra presso la sede Inps di Messina, in particolare per ciò che riguarda le pratiche di cittadini che hanno lavorato all'estero;

la definizione delle suddette pratiche e la conseguente erogazione dei benefici previsti sono attese per anni dagli interessati;

siamo dunque di fronte a gravissime inadempienze, i cui effetti sono particolarmente inaccettabili e dolorosi perché colpiscono cittadini costretti a cercare — in situazioni di gravissimo disagio — per lunghi anni all'estero quel lavoro che veniva negato loro nel proprio Paese —:

se non ritenga di dover immediatamente intervenire per evitare che si prolunghi ulteriormente l'intollerabile situazione descritta. (4-05331)

RISPOSTA. — L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fa presente, in via preliminare, che i ritardi relativi alla definizione delle pratiche di pensione in regime internazionale, evidenziati dalla S.V. On.le nell'interrogazione in oggetto, sono imputabili alla lentezza con la quale gli organismi previdenziali esteri forniscono le notizie richieste.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione della Sede INPS di Messina, l'Istituto rappresenta che nel corso del 1996 è stato registrato un notevole miglioramento nella definizione delle pratiche di pensione in parola.

Infatti, alla data del 31 dicembre 1996, a fronte di una giacenza iniziale all'1.1.1996, di 1.335 domande di prima liquidazione e di 979 domande pervenute, risultano definite 1.224 domande.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CANGEMI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il centro operativo Inps di Santa Teresa Riva (Messina) si trova in una situazione di grave difficoltà nello svolgimento dei propri compiti istituzionali;

in particolare, molto condizionanti appaiono le carenze di personale;

tale situazione ha riflessi assai pesanti su una numerosa utenza —:

quali iniziative intenda assumere per potenziare adeguatamente e rapidamente il centro operativo di Santa Teresa Riva e rispondere così positivamente alle legittime attese dei cittadini interessati. (4-05332)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente, in via preliminare, che il problema

delle carenze di personale investe l'intero territorio nazionale ed è conseguenza del blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, disposto dalle leggi finanziarie che si sono succedute nell'arco di questi ultimi anni, al quale si è aggiunto un consistente fenomeno di pensionamenti volontari.

Attualmente, a livello nazionale, l'Istituto presenta carenze di organico dell'ordine di 6.000 unità.

Per quanto concerne, in particolare, la Sede di Messina e i centri operativi della provincia (Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, Sant'Agata di Militello e Santa Teresa di Riva) si informa che la forza lavoro è attualmente pari a 378 unità, con una carenza di 56 unità che ha trovato parziale compensazione nel personale proveniente dal disciolto SCAU (26 unità).

L'INPS ha fatto presente, al riguardo, di aver attuato iniziative di potenziamento dell'organico sia a livello regionale, con il trasferimento di personale dalla sede provinciale di Messina, sia mediante due procedure di mobilità interna, a carattere nazionale, che hanno consentito, dal 1994 al 1996, di trasferire da altre regioni ai centri operativi in questione 24 unità impiegatizie.

Attualmente è allo studio una nuova iniziativa regionale per dotare il Centro operativo di Santa Teresa di Riva, oggetto dell'interrogazione, di almeno 4 unità.

Si rappresenta, infine, che l'avvio di progetti socialmente utili, recentemente approvati da questo Ministero, consentirà all'INPS, entro il mese di giugno p.v., di far fronte, almeno temporaneamente, alle attuali difficoltà lavorative, mediante l'utilizzazione di soggetti disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, di soggetti in mobilità e in Cassa integrazione guadagni straordinaria.

I posti assegnati alla sede di Messina ammontano a 23 unità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CENTO. — Ai Ministri della difesa e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

dal giorno 8 al 21 giugno p.v. si terranno presso l'Hotel Ergife, in via Au-

relia 619, Roma, due concorsi (uno per Vicebrigadieri e l'altro per Carabinieri effettivi), per un totale di circa 110.000 concorrenti, come riportato da alcuni organi di informazione e che dal 10 al 21 giugno, tranne i giorni 15 e 16, il concorso si svolgerà in tre turni (alle ore 7, 11, 16), con la conseguenza che per tutto il giorno ci sarà una massiccia presenza di concorrenti, con grave disagio per la vivibilità del quartiere;

il 19 marzo 1996 il comandante della stazione dei Carabinieri di Roma Bravetta ha inviato a vari uffici del comune di Roma (e per conoscenza alla procura della Repubblica presso la pretura, al comando provinciale dei Vigili del fuoco) un rapporto nel quale è scritto che, in seguito alle indagini effettuate nel mese di febbraio nell'Hotel Ergife « sono state riscontrate e rilevate numerose infrazioni sia di carattere amministrativo che penale »;

il numero massimo di candidati che possono essere ammessi nelle strutture dell'Hotel Ergife è stato stabilito, per motivi di sicurezza, in 4.724 persone, dall'apposita Commissione prefettizia il 18 ottobre 1995 —:

se non ritengano opportuno disporre adeguati controlli per evitare che venga superato il numero massimo dei concorrenti, stabilito per motivi di sicurezza, in 4.724 persone, in una sola giornata, verificando in particolare, che il numero dei concorrenti chiamati a presentarsi ad ogni turno concorsuale, e non di quelli effettivamente presentatisi per sostenere la prova, rientri nel suddetto limite;

se non ritengano opportuno disporre che si tenga non più di un turno di prove concorsuali al giorno, anche se si svolga con i quiz, per evitare eccessivi disagi agli abitanti del quartiere Aurelio;

se non ritengano opportuno invitare il comune di Roma a valutare urgentemente ed attentamente il rapporto del comandante della stazione dei Carabinieri di Bravetta per l'adozione degli eventuali opportuni provvedimenti, e, comunque, invitare

tutti gli enti dello Stato al rispetto scrupoloso del limite giornaliero prefissato nell'indizione dei propri lavori concorsuali.

(4-00916)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti formulati dall'Onorevole interrogante si fa presente, preliminarmente, che la Prefettura di Roma, aveva tempestivamente comunicato al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri che i locali dell'Hotel Ergife potevano accogliere, come stabilito dalla Commissione tecnica, in condizioni di sicurezza, 4724 candidati e che eventuali turnazioni di esami, nell'arco della giornata, sarebbero dovute avvenire a distanza di almeno quattro ore l'una dall'altra in modo da agevolare il flusso ed il deflusso delle auto nelle strade del quartiere.*

*Nell'assoluto rispetto di tali direttive il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha provveduto (come risulta dalla tabella allegata) a:*

*convocare un numero di concorrenti inferiore al limite stabilito, pur prevedendo che la percentuale di presentazione sarebbe stata tale da far occupare solo il 50 per cento dei posti stabiliti;*

*prevedere 3 turni giornalieri, chiamati ad intervalli di almeno 4 ore, ed a velocizzare le procedure concorsuali al fine di consentirne il completamento delle prove entro 3 ore per lasciare almeno un'ora tra un turno e l'altro ed evitare l'intasamento della zona;*

*venire incontro alle esigenze della popolazione stabilendo la presentazione dei concorrenti in orari in cui il traffico cittadino è mediamente più limitato;*

*informare con largo anticipo i Vigili urbani e gli Enti preposti all'organizzazione dei trasporti pubblici per il potenziamento delle linee degli autobus urbani ed extraurbani;*

*richiedere alla Prefettura un adeguato servizio per la fluidificazione del traffico, prevedendo l'impiego di carabinieri motociclisti, di pattuglie automontate e di personale del XVIII Gruppo della Polizia municipale.*

*In merito al suggerimento dell'Onorevole interrogante di svolgere un solo turno d'esame al giorno, si chiarisce che non è stato possibile seguirlo perché in tal modo si sarebbe triplicato il periodo complessivo della prova, con proporzionale aumento delle spese di affitto dei locali dell'Ergife e dei possibili disagi per la viabilità.*

*Si fa presente, infine, che nel periodo di svolgimento del concorso, il giorno 11 giugno 1996, su delega del Sostituto Procuratore della Repubblica presso la locale Pretura Circondariale, personale della Stazione Carabinieri di Bravetta, della Polizia municipale e del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Roma ha eseguito un sopralluogo al fine di verificare le condizioni di agibilità e ricettività del complesso, senza riscontrare anomalie.*

**CONCORSI PER L'AMMISSIONE AL 1° CORSO TRIMESTRALE ALLIEVI  
VICEBRIGADIERI E AL 107° CORSO ALLIEVI CARABINIERI EFFETTIVI**

GIORNI DI SELEZIONE	ALLIEVI SOVRINTENDENTI (3 TURNI: 1° ore 13.00 - 2° ore 17.00)	ALLIEVI CARABINIERI EFFETTIVI (3 TURNI: 1° ore 07.00 - 2° ore 11.00 - 3° ore 15.00)																		
		08/06/96	10/06/96	11/06/96	12/06/96	13/06/96	14/06/96	17/06/96	18/06/96	19/06/96	20/06/96	21/06/96								
GIORNI DI SELEZIONE																				
NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI ACCOGLIBILI DALL'ERGIFE PALACE HOTEL	948 (474 X 2)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)	14172 (4724 X 3)
NUMERO CANDIDATI CONVOCATI	872	13257	13251	13281	13420	13315	13380	6651	6644	7587	9010									
NUMERO CANDIDATI PRESENTATI (*)	8155	7336	7503	7721	7359	7359	7791	3821	3912	4407	5241									

(\*) SI SONO PRESENTATI, MEDIANTE, IL 56% DEI CANDIDATI CONVOCATI, CONSENTENDO DI SFRUTTARE CIRCA IL 60% DEI POSTI AUTORIZZATI DALLA PREFETTURA

CENTO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

sui treni « Pendolino » viene offerto gratuitamente ai passeggeri di 1° classe il mensile *Tempo economico* con sede in Milano, in via De Amicis, 59, diretto da Claudio Benedetti;

all'interno della rivista si può leggere che il giornale « viene distribuito in abbonamento postale e diffuso mensilmente, con tirature suppletive sugli ETR delle Ferrovie dello Stato (1ª classe) sulle principali linee della rete nazionale »;

il costo di una singola copia è di lire diecimila mentre l'abbonamento annuale costa lire novantamila;

la direzione per la pubblicità è curiosamente sdoppiata in una sede per l'Italia ed in una per l'estero (normalmente i periodici hanno una sola direzione per la pubblicità) e quella per l'estero si trova a Lugano, in Svizzera, presso la Samar Consulting SA, in via Cesano Maderno 9 —:

con quale criterio le Ferrovie dello Stato abbiano stipulato un accordo con la rivista *Tempo economico*, la cui diffusione avviene esclusivamente per abbonamento postale, contribuendo così a sottrarla alla « clandestinità »;

quali siano i costi dell'accordo, da quando sia entrato in vigore, per quanto tempo se ne prevedeva la durata e quante siano le copie acquistate mensilmente dalle Ferrovie dello Stato. (4-04476)

RISPOSTA. — *Risulta che la Società Smafer — Società a partecipazione F.S. — in data 17 maggio 1996 ha chiesto l'autorizzazione a distribuire nei periodi dal 24 al 28 giugno 1996, dal 15 al 19 luglio 1996, dal 9 al 13 settembre 1996, dal 7 all'11 ottobre, dall'11 al 14 e dal 18 al 22 novembre 1996, dal 9 al 13 dicembre 1996, il mensile « Tempo Economico » su una serie di treni intercity, eurocity ed ETR 450, in partenza dalle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale, Torino Porta Nuova e Venezia Santa Lucia.*

*L'autorizzazione prevedeva un ritorno economico per la Smafer e per le F.S., complessivamente pari a lire 34.080.000, a spese della Società Editrice.*

*Le F.S. S.p.A. informano inoltre che la Società Editrice ha modificato la scritta « Diffuso mensilmente con tirature suppletive sugli ETR delle Ferrovie dello Stato... » con la scritta, più corretta in riferimento al rapporto in essere, « Viene diffuso temporaneamente sulle principali linee della rete ferroviaria nazionale a fini esclusivamente promozionali ».*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

CHIAVACCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 24 giugno 1996, San Giovanni Battista, ricorre nella città di Firenze la festa del Santo Patrono;

nei giorni precedenti alcuni enti convenzionati con il Ministero della difesa, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, avevano richiesto telefonicamente al distretto militare di Firenze se in quel giorno gli uffici del distretto stesso sarebbero stati aperti, ricevendo risposte contrastanti;

poiché l'ufficio di Firenze si occupa delle pratiche di tutta la Toscana, in quel giorno molti giovani provenienti da tutta la Regione si sono recati al distretto per consegnare gli incartamenti relativi all'assegnazione agli Enti e all'entrata in servizio;

il 24 giugno 1996 il distretto militare di Firenze era chiuso, e solo un cartello appeso sul portone avvertiva di questa chiusura;

molti giovani non hanno potuto regolarizzare la propria posizione quel giorno —:

quali siano i motivi che hanno indotto a far sì che un'attività legata al Ministero e destinata a giovani di tutta la regione si sia bloccata per una ricorrenza che riguarda solo la città di Firenze;

come mai non si sia provveduto a un'informazione precedente e tempestiva nei confronti degli interessati. (4-01327)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante si precisa anzitutto che nessun dipendente civile e militare del Distretto Militare di Firenze ha dato, nei giorni precedenti il 24 giugno 1996, risposte contrastanti in merito alla chiusura degli uffici prevista in occasione della festa del Santo Patrono della città. Il personale del Distretto, infatti, era da tempo a conoscenza della chiusura che, peraltro, si ripete ogni anno ed è quindi ampiamente nota; il Comando della Regione militare aveva inoltre diramato le relative disposizioni con congruo anticipo. Lo stesso Distretto aveva poi apposto, per la ricorrenza, l'avviso di chiusura nell'apposito albo delle comunicazioni al pubblico.*

*La chiusura degli uffici del Distretto Militare, come di altri uffici pubblici, è stata effettuata in applicazione del contratto collettivo di lavoro del personale dipendente dai « Ministeri » (supplemento G.U. n. 124 del 30 maggio 1995) che, all'articolo 17, considera festivo anche il giorno del Santo Patrono della località ove l'impiegato presta la sua opera, in aggiunta alle domeniche ed alle ricorrenze riconosciute dallo Stato. Infatti anche per il personale militare sono previste analoghe disposizioni (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, pubblicato sul supplemento G.U. n. 222 del 22 settembre 1995).*

*In merito alle difficoltà che la chiusura degli uffici del Distretto Militare avrebbe provocato ad alcuni giovani obiettori di coscienza, che in quella giornata non avrebbero potuto regolarizzare la loro posizione per l'impossibilità di consegnare incartamenti relativi all'assegnazione ad Enti convenzionati, si precisa che gli obiettori, alla data fissata sulla cartolina precetto, devono solo presentarsi all'Ente di assegnazione. È poi compito dell'Ente inoltrare, anche per posta, al Distretto Militare territorialmente competente i relativi incartamenti per la prevista vidimazione.*

Il Ministro della difesa: Andreatta.

**CREMA.** — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la situazione occupazionale nel territorio occidentale di Feltre è stata sempre pesante, per oggettive difficoltà legate ad una persistente mancanza di finanziamenti finalizzati all'attivazione di aree produttive;

la realtà, negli ultimi anni, si è leggermente invertita grazie alla creazione e allo sviluppo del consorzio di industrializzazione della piana di Fonzaso, formato dai comuni di Fonzaso, Arsiè, Lamon e Sovramonte;

in questi ultimi giorni è pervenuta notizia che il maglificio Fonzaso ha avviato le procedure per la chiusura dello stabilimento;

se questa decisione dovesse essere attuata, costituirebbe un fatto gravissimo non solo per gli attuali centotrenta dipendenti, ma per l'intera economia della zona, che andrebbe incontro ad una crisi da cui sarebbe difficile trovare una via di uscita;

è da tenere presente che la cessione del lotto a favore del maglificio avvenne con contratto, rep. n. 96 del 16 febbraio 1989, in forma gratuita; il valore commerciale, di lire 204.015.000, fu sostenuto dai comuni facenti parte del consorzio;

in seguito, per procedere alla bonifica dell'area interessata all'insediamento, il consorzio sostenne la spesa complessiva di lire 127 milioni —:

se intenda attivarsi per arrivare ad un incontro congiunto presso il ministero del lavoro, fra le parti in causa, onde evitare che la prospettata chiusura del maglificio Fonzaso possa creare ulteriori difficoltà in un territorio già interessato da gravi problemi occupazionali. (4-03458)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta, in via preliminare, che il « Maglificio Fonzaso » S.r.l., ha cessato l'attività dalla fine di febbraio c.a.*

*Lo stabilimento suddetto, con sede in Arten del Comune di Fonzaso si era insediato*

nel 1989 con il contributo determinante del Consorzio dei comuni dell'area, che aveva sostenuto una spesa di oltre 330 milioni per cessione del terreno ed opere di urbanizzazione a fronte di garanzie occupazionali.

Il maglificio apparteneva al gruppo Fontane di Treviso, controllato dal gruppo Benetton, destinatario della produzione.

All'inizio del mese di settembre 1996 la proprietà aveva annunciato l'esigenza di una ristrutturazione, nonostante lo stabilimento svolgesse una normale attività produttiva e disponesse di un impianto industriale tecnologicamente valido.

La suddetta ristrutturazione avrebbe comportato la chiusura del maglificio e solo un parziale reimpiego dell'organico in altre aziende non meglio identificate.

Tale soluzione era stata ritenuta vaga ed insoddisfacente dalle maestranze.

Dopo reiterati incontri e trattative che non avevano dato esito circa le prospettive dell'azienda e la sorte delle maestranze, le parti avevano sottoscritto nel mese di novembre 1996 un accordo per la messa in mobilità dei 115 dipendenti rimasti in forza.

Tale accordo prevedeva, oltre ad incentivi all'esodo, un piano di ricollocazione per tutti i lavoratori che sarebbero rimasti senza posto di lavoro per la chiusura dello stabilimento.

Per quanto riguarda la situazione attuale si fa presente che 30 unità lavorative sono già state reimpiegate ed altre 55 saranno assorbite da un nuovo insediamento produttivo nel Comune di Fonzaso, che diverrà operativo dal mese di aprile 1997.

Allo stato non sembrano esistere motivi di preoccupazione sulla reale possibilità di trovare alternative di lavoro agli ex dipendenti del « Maglificio Fonzaso », come viene confermato dalle OO.SS. le quali si mostrano abbastanza fiduciose.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

DEL BARONE. — Ai Ministri della difesa, di grazia e giustizia e della sanità. — Per conoscere — premesso che:

il giovane Fabio Pace, nato a Napoli il 28 novembre 1968, è stato precettato per

il servizio militare di leva per il 3 settembre 1996, servizio da prestarsi presso il centro di addestramento e reclutamento della marina militare di La Spezia; tale data è stata fissata dopo che il Pace era stato costretto a produrre ricorso al Tar contro la prima richiesta di avviamento al servizio militare, il 20 maggio 1996;

il giovane aveva richiesto dispensa del servizio militare per motivi che di fatto e di diritto imponevano l'esonero, con documentazione regolarmente trasmessa;

la detta documentazione poggiava su fatti tutti provati e di assoluta veridicità, fatti così riassumibili: la madre, Di Bello Maria Rosaria, è stata colpita dal 1992 da male irreversibile, detto morbo di Lou Gehring o del motoneurone, male che comporta la paralisi completa con perdita della parola e totale impossibilità a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, con prognosi sicuramente infausta e senza possibilità di alcun recupero in campo disartria e disfonia, con minimali possibilità di cure se non attraverso (ma senza sicurezza di successo) un farmaco, il riluzolo, non in commercio, e reperibile solo, con periglioso iter burocratico, tramite il Ministero della sanità;

il padre Renato lavora in Calabria, né il lavoro può abbandonare, essendo l'unico cespite economico, e torna in famiglia il sabato sera, a parte l'essere anch'egli in precarie condizioni di salute; la sorella Ilaria, di anni 22, dinanzi alla gravità del male della mamma, in preda a profonda depressione, si è allontanata di casa e non fa più nemmeno parte del nucleo familiare —;

se, innanzi ai motivi succintamente esposti, non si imponga un intervento dei Ministri interrogati, quello della difesa *in primis*, per evitare la partenza per il servizio militare del giovane, solo sostegno di famiglia, evitando che venga tenuto in non cale l'articolo 97 della carta costituzionale e l'eventuale segnalazione alla procura della Repubblica, ove il Pace dovesse partire lasciando la mamma senza assistenza, con la sicurezza della morte o l'aggravarsi del suo stato di malattia;

ricordato che del caso si è già interessata la stampa napoletana, se si ritenga rapidamente intervenire affinché si possa sanare un caso macroscopicamente evidente di totale legittimità, punendo un figlio che ha l'unica colpa di amare una madre non autosufficiente ed abbisognavole di ogni sostegno morale e materiale. (4-02618)

**RISPOSTA.** — *Il giovane Fabio Pace, arruolato in data 29 maggio 1986 nel Corpo degli equipaggi militari marittimi di La Spezia (C.E.M.M.), ha goduto del beneficio di ritardo della prestazione del servizio militare, quale studente di scuola media superiore, per l'anno 1987 e quale studente universitario per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 fino al 28 novembre, data in cui ha compiuto l'età massima prevista dalla normativa vigente per tale beneficio.*

*In data 27 novembre 1995, il Pace ha chiesto la dispensa dal compiere la ferma di leva all'Ufficio di leva per l'arruolamento nel C.E.M.M. di Napoli che, in data 5 gennaio 1996, dopo l'istruttoria di competenza, ha trasmesso la relativa pratica alla Direzione generale della leva per la decisione definitiva, esprimendo parere contrario con la seguente motivazione: « la madre dell'arruolato non è portatrice di handicap che la renda non autosufficiente o invalida civile affetta da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 384 ».*

*La Direzione generale suddetta, esaminata la documentazione acquisita, ha dedotto che la genitrice, pur se affetta da « disturbo dell'andatura, note di atrofia cerebrale, malattia del motoneurone » come da certificazione della U.S.L. n. 42 di Napoli, non risulta essere stata riconosciuta portatrice di handicap grave o invalida al 100 per cento con diritto all'accompagnatore. Il mancato riconoscimento di tale handicap risulta anche dalla lettera raccomandata inviata dall'arruolato al competente ufficio regionale e trasmessa alla Direzione gene-*

*rale, con la quale l'arruolato, al fine di documentare lo stato di invalidità della genitrice, ha inviato fotocopia dell'autorizzazione al parcheggio per invalidi.*

*Inoltre, in famiglia esiste la sorella Ilaria, di anni 22, che solo in data 8 novembre 1995 (19 giorni prima della domanda di dispensa) ha trasferito la propria residenza in un appartamento situato nella medesima strada di quello della famiglia di provenienza.*

*La valutazione della documentazione pervenuta ha prodotto la determinazione del 2 aprile 1996 della Direzione generale, che ha respinto la domanda perché « l'invalidità o la mutilazione della genitrice non è analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e comunque l'eventuale assistenza alla stessa può essere fornita dalla sorella Ilaria, di anni 22 ».*

*Avverso il suddetto provvedimento il Pace aveva proposto ricorso al T.A.R. Campania che — con ordinanza n. 622 in data 15 maggio 1996 — aveva temporaneamente accolto, sino al 15 luglio 1996, la domanda incidentale di sospensione dell'avviamento alle armi dell'interessato, al fine di acquisire la documentazione occorrente.*

*Successivamente, il 31 luglio 1996, il T.A.R. ha definitivamente respinto la domanda incidentale di sospensione, nella considerazione che il ricorso non « appare, prima facie, assistito dal necessario fumus boni iuris » e che « il danno non appare grave e irreparabile, attesa l'esistenza di una sorella », con ciò avvalorando le valutazioni poste a fondamento del provvedimento di reiezione dell'istanza di dispensa.*

*In esecuzione della predetta ordinanza il giovane Pace il 3 settembre 1996 è stato precettato per il servizio militare. Il 4 settembre 1996 è stato sottoposto a visita medica presso l'Ospedale Militare di La Spezia ed è stato dichiarato « temporaneamente inidoneo al servizio militare per un periodo di 12 mesi » al termine del quale verrà nuovamente sottoposto a visita di controllo.*

Il Ministro della difesa: Andreatta.

DEL BARONE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per conoscere — premesso che:

quotidiane e continue sono le lamentele dei passeggeri in genere e degli anziani e dei minorati in particolare, che utilizzano i treni « Pendolino », per le acrobazie che sono costretti a fare per salire e scendere dalle vetture di tal treno, causa la mancanza di un terzo predellino idoneo ad avvicinare, principalmente chi scende, al marciapiede —:

se non intenda ovviare alla cosa facendo studiare ai tecnici le modalità per rimediare all'inconveniente sulle vetture in servizio eliminandolo *ab imis* sulle nuove. (4-04975)

RISPOSTA. — *Le F.S. S.p.A. informano che su tutti i nuovi ETR 460 ed ETR 500 l'accesso è facilitato da un gradino mobile supplementare che riduce lo spazio tra il marciapiede ed il treno.*

*Relativamente agli ETR 450 « Pendolino » una modifica in tal senso è già stata effettuata sugli ultimi 5 treni del parco; modifica che verrà estesa ai rimanenti 10, in sede di revisione ciclica.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

DI NARDO e CIMADORO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

il Coni provvede al perseguimento dei suoi fini con contributi dello Stato;

di questi contributi è tenuto a rendere conto nelle forme e nei modi previsti dalla sua natura di ente pubblico, la quale comporta, fra l'altro, la doverosa osservanza di rigidi criteri di convenienza economica nell'amministrazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione;

tra le attività gestite dal Coni rientra l'organizzazione del gioco delle scommesse del totocalcio, per la quale vengono impe-

gnate risorse finanziarie non indifferenti per assicurare le prestazioni tecniche necessarie per la raccolta e lo spoglio delle schedine giocate;

negli ultimi tempi è stata ravvisata l'esigenza di velocizzare al massimo le operazioni di spoglio delle schedine, per motivi organizzativi attinenti alla gestione del gioco delle scommesse —:

per quali motivi i responsabili del Coni a livello decisionale, per soddisfare le esigenze di cui innanzi, a fronte della possibilità di utilizzare gratuitamente un programma operativo offerto da una azienda operante nel settore dell'informatica (l'Ats Italia srl) ed idoneo a conseguire, mediante una soluzione tecnica esclusiva, la conoscenza in tempo reale dell'esito dello spoglio velocizzando le relative operazioni nel ristretto margine di tempo di appena mezzo secondo, abbiano preferito optare per una diversa decisione, che comporta l'aggravio per l'ente di un notevolissimo onere finanziario. (4-02498)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso il CONI, si fa presente quanto segue.*

*In ordine ai sistemi di velocizzazione delle operazioni di spoglio dei concorsi pronostici Totocalcio e Totogol, la Soc. « ATS Italia S.r.l. » si è presentata al CONI per attivare una vera e propria trattativa commerciale, cui ha fatto seguito una formale contrattazione che, però, non si è concretizzata in quanto la medesima società si è rifiutata di cedere la proprietà del « sorgente » del programma di spoglio veloce.*

*All'epoca dei contatti con la Società, il « Totocalcio » stava completando un piano di razionalizzazione per la riduzione globale dei tempi elaborativi, che prevedevano anche una fase di spoglio veloce. Tale fase era stata proposta ed offerta gratuitamente dalla Società Bull (con la quale il CONI ha un contratto di fornitura di apparecchiature e di manutenzione della medesima), per una tempestiva informativa nei confronti dei mass media delle quote di vincita, pur mantenendo le fasi ufficiali elaborative di*

spoglio e di determinazione e di elencazione delle schede vincenti, a suo tempo certificate dal Ministero delle Finanze.

I tempi di elaborazione dello spoglio veloce sono analoghi ai tempi dichiarati dall'ATS per il suo prodotto. Il fatto che, dal termine delle partite, la comunicazione della quota venga effettuata entro 45-50 minuti, dipende dalla circostanza che il Servizio Tecnico Concorsi pronostici deve mettersi in contatto con i 14 CED zionali, al fine di collettare ed elaborare le risultanze di ogni singolo spoglio veloce attuato presso ciascuna Zona. C'è, inoltre, da considerare che i dati da comunicare riguardano quattro differenti fasi di spoglio (una per Totogol e tre per il Totocalcio), dovendo l'Ente informare il pubblico circa le quote che spetterebbero nelle tre diverse ipotesi di risultato: 1, X, 2 per la partita che si svolge in notturna.

Il programma applicativo di spoglio veloce attualmente svolto non comporta alcun onere di spesa.

Si precisa, inoltre, che il CONI non gestisce il gioco delle scommesse, bensì soltanto i concorsi pronostici basati su discipline sportive.

Soltanto nel momento in cui si passerà alla fase attuativa della convalida delle scommesse, si renderà indispensabile attuare un collegamento in tempo reale dalle Ricevitorie al Centro o Servizi, che consenta l'elaborazione immediata dei dati, con conseguente ristrutturazione globale dell'intero sistema, che dovrà essere convertito dall'attuale OFF-LINE in ON-LINE.

Il Ministro delegato per lo sport:  
Veltroni.

FOTI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere:

se siano noti i disagi, provocati agli abituali fruitori, a seguito dell'avvenuta soppressione di alcune corse ferroviarie sulle linee Cremona-Fidenza e Cremona-Piacenza;

se e quali iniziative intenda assumere in merito. (4-03774)

RISPOSTA. — Il servizio offerto dalle F.S. S.p.A. sulle linee Piacenza-Cremona e Cremona-Fidenza è rimasto quasi immutato fino al 1995 con cadenzamento di tipo orario legato alle coincidenze nei nodi di Piacenza, Fidenza e Cremona.

Dal 28 maggio 1995 le F.S. S.p.A. hanno effettuato degli interventi volti a ridimensionare il gap esistente fra costi e ricavi, intervenendo comunque su corse che, da rilevazioni effettuate, mostravano essere poco o affatto utilizzate.

Sulla base di questi dati nel periodo estivo ed in particolare nella parte centrale del mese di agosto, non sono previsti servizi ferroviari, né sostitutivi, sulla linea Piacenza-Cremona: la mobilità nella zona è comunque assicurata dal servizio della linea regionale svolto dalla Società ACAP di Piacenza.

Rispetto all'orario estivo 1995 il servizio, attualmente offerto con treni regionali e bus nei giorni lavorativi, è comunque rimasto invariato sulla linea Piacenza-Cremona; mentre sulla linea Cremona-Fidenza vi è stata una diminuzione di 3 corse (25 relazioni contro le 28 precedenti).

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

FOTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se alla luce dei versamenti contributivi risultanti, tra i quali quelli afferenti la contribuzione volontaria, emerga che il signor Pietro Celli, nato a Piacenza il 13 marzo 1941 ed ivi residente in via Vitali 48, abbia maturato il minimo contributivo per ottenere dall'Enasarco, al compimento della prevista età, l'attribuzione della relativa pensione (matricola Enasarco 255901).

(4-07175)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto l'ENASARCO ha fatto presente che il Sig. Pietro CELLI (numero di matricola 255901) ha maturato una anzianità contributiva pari ad anni 15.

Risultano infatti accreditati in suo favore, oltre ai contributi obbligatori relativi agli anni 1965 e 1966 e dal 1968 al 1972, anche i contributi volontari afferenti gli anni che vanno dal 1973 al 1980.

Si rappresenta, infine, che l'articolo 10 della Legge n. 12 del 2.2.1973 prevede che l'agente e rappresentante di commercio consegue il diritto alla pensione di vecchiaia erogata dall'ENASARCO, qualora sia in possesso dell'anzianità contributiva (almeno di 15 anni) e dell'età anagrafica (60 anni), e quindi il Sig. Pietro CELLI avrà diritto all'erogazione della pensione quando avrà compiuto il 60° anno di età (13 marzo 2001).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GIOVANARDI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che:

la formulazione del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, darebbe luogo a dubbi interpretativi in quanto non è chiaro se la sospensione dell'ausiliaria comporta la decadenza di diversi benefici ed istituti che pur essendo contenuti in varie disposizioni di legge, confluirebbero nella stessa ausiliaria —:

alla luce di tale provvedimento, quale tipo di trattamento sostanzialmente venga applicato al personale che ha avuto il decreto di collocamento in ausiliaria in data anteriore al 28 settembre 1996 con decorrenza dal 1° ottobre 1996, e se intenda rendere noto al suddetto personale, entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto-legge quali disposti di legge, indicati nei decreti già diramati in congedo, siano abrogati e quali tuttora vigenti. (4-04917)

RISPOSTA. — I quesiti formulati dall'On.le interrogante trovano risposta nella direttiva diramata da questo Ministero in data 24 ottobre 1996 per l'applicazione del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, le cui disposizioni sono state trasfuse nell'articolo 1, commi da 178 a 180, della legge 23 dicem-

bre 1996, n. 662 (cosiddetto « collegato » alla legge finanziaria 1997).

Nella direttiva si chiarisce che:

il personale che non ha raggiunto i limiti di età previsti per il grado rivestito, che ha avuto il decreto di collocamento in « ausiliaria » in data anteriore al 28 settembre 1996 con decorrenza dal 1° ottobre 1996 e non ha presentato tempestivamente la domanda di rinuncia, sarà collocato nella categoria della « riserva » con rettifica d'ufficio del precedente provvedimento;

anche gli Ufficiali cessati dal servizio, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, « a non più di quattro anni dal limite d'età », che, in base all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, « sono equiparati a tutti gli effetti a quelli per il raggiungimento dei limiti di età », saranno collocati nella « riserva », con il mantenimento dei benefici della promozione alla vigilia, della corresponsione dei 6 scatti aggiuntivi e del computo degli anni mancanti al limite d'età.

L'articolo 1 del « collegato » fa salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto DL 505 e del successivo DL 29 novembre 1996, n. 606.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

GRAMAZIO e CONTI. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport. — Per sapere — premesso che:

la rappresentanza nazionale femminile di maratona alle olimpiadi di Atlanta è stata scelta con metodi a dir poco discutibili; è preoccupante scoprire che nel nostro Paese neanche in campo sportivo venga privilegiata la sana competizione e la giusta meritocrazia;

Franca Fiacconi, che a Cesano Boscone (To) ha fatto registrare il miglior tempo italiano (nella sua specialità) nelle competizioni del 1996, parteciperà alle olimpiadi di Atlanta solo come riserva; le tre atlete convocate ufficialmente, forse

solo per ironia della sorte, sono state scelte proprio dal professor Renato Canova, che guarda caso, è anche il loro allenatore personale; lo sport italiano non tiene conto neppure dei risultati cronometrati da arbitri federali, in quanto la Fidal sceglie gli atleti da mandare alle olimpiadi con metodi, a parere degli interroganti, a dir poco sconvolgenti —:

se siano a conoscenza che lo sport italiano continua ad essere gestito da alcune federazioni con metodi che gli interroganti ritengono clientelari e poco trasparenti;

se non ritenga opportuno accertare quali saranno i criteri tecnici usati per la selezione delle maratonete che rappresenteranno l'Italia alle olimpiadi di Atlanta.

(4-01795)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal CONI e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, si fa presente quanto segue.*

*I criteri di selezione degli atleti partecipanti alle olimpiadi sono esclusivamente di carattere tecnico e, anche se sono omogenei per ciascuna specialità, si differenziano però tra le diverse specialità: i velocisti vengono selezionati utilizzando gli stessi parametri; i parametri della velocità non sono uguali a quelli della maratona.*

*I più probanti parametri generali di valutazione sono:*

a) *i tempi e le misure ottenuti nelle rispettive gare;*

b) *la cronologia degli stessi;*

c) *la valutazione degli « scontri diretti »;*

d) *il curriculum di carriera degli atleti;*

e) *la valutazione comparata degli atleti;*

f) *le risultanze di batterie di test opportunamente somministrati (di carattere medico-scientifico, agonistico, tecnico-metodologico);*

g) *la valutazione delle caratteristiche potenzialità individuali in relazione all'impegno agonistico da affrontare.*

*Nella maratona il puro e semplice confronto dei tempi è poco significativo, in quanto le differenze di percorso e di condizioni climatiche non consentono comparazioni automatiche. Le valutazioni delle maratonete aspiranti a partecipare alle Olimpiadi di Atlanta hanno, essenzialmente, tenuto conto:*

*della verifica e dell'analisi delle capacità competitive in gare internazionali titolate (Campionati Mondiali, Olimpiadi, Campionati Europei, Coppe del Mondo);*

*della divisione delle varie maratone in fasce di valore (valore delle partecipanti, numero delle concorrenti, qualità del percorso, valore dei premi etc.);*

*della verifica e della comparazione delle valenze tecniche delle avversarie incontrate.*

*Il tempo per un'adeguata preparazione della maratona è di almeno tre mesi, mentre il recupero post-gara è di 1-2 mesi, per cui si corrono maratone ottimali con almeno 4-5 mesi di intervallo (ad Atlanta, dei primi 40 concorrenti nessuno aveva corso dopo il 31 marzo).*

*La convocazione dell'atleta Fiacconi, che aveva gareggiato a Torino il 12 maggio, a giudizio della FIDAL era tecnicamente sconsigliabile, in quanto, nei mesi tra Torino ed Atlanta, non avrebbe potuto recuperare e prepararsi adeguatamente.*

*La Federazione, ha altresì puntualizzato che la maratona di Cesano Boscone è stata organizzata non nel 1996 bensì nel novembre 1995 e che le convocazioni delle maratonete non sono state fatte dal Tecnico Canova, ma dalla Commissione Tecnica Nazionale su proposta del Commissario tecnico Prof. Dino Ponchio che, in proposito, ha ascoltato il parere del Caposettore (Prof. Gigliotti) e dei tecnici del settore, tra cui il Prof. Canova.*

*La FIDAL ha, infine, precisato che alle Olimpiadi di Atlanta hanno partecipato: la*

Curatolo (8<sup>a</sup> Olimpiadi; 2<sup>a</sup> Europei '94) e la Ferrara (4<sup>a</sup> Coppa del Mondo '95; 4<sup>a</sup> Europei '94; 3<sup>a</sup> Mondiali '95), che sono le uniche maratonete italiane « titolate » a livello internazionale, e la Viceconte, che è campionessa italiana.

Il Ministro delegato per lo sport:  
Veltroni.

LUCCHESI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per conoscere:

quali azioni abbia compiuto il Governo per allontanare dalla stazione ferroviaria di Alcamo i sessantacinque vagoni pieni di amianto;

per quali motivi siano stati mantenuti fermi i carri ferroviari di amianto alla stazione di Calatafimi;

cosa attenda il Governo per fare rimuovere questi carri ferroviari, nocivi alla salute delle popolazioni;

come possa giustificare il Governo la sua inazione, malgrado la ferma e decisa denuncia di un parlamentare e la giusta protesta delle popolazioni locali;

quando ritenga il Governo di compiere il proprio dovere, impartendo la disposizione di fare allontanare quei carri ferroviari, che stanno provocando danni incalcolabili alla salute degli abitanti. L'interrogante ricorda che ha già presentato in materia un'interrogazione nella XII legislatura, cui non è stata data risposta.

(4-03800)

RISPOSTA. — I programmi di dismissione del materiale rotabile prevedono un accantonamento precedente alla rottamazione.

Un elenco del materiale accantonato e delle località di accantonamento viene trasmesso alle Regioni ed alle A.S.L. ed aggiornato ad ogni variazione.

Nel caso di materiale con presenza di amianto, ditte qualificate effettuano la prevista decoibentazione, precedente alla rottamazione, con tempi e priorità concordate.

Inoltre questo tipo di materiale rotabile è oggetto di uno specifico piano di sicurezza,

approvato anche dal Ministero dell'Ambiente nel gennaio 1995, articolato in vari punti:

chiusura con lamiera di tutti i vani per impedirne l'accesso;

delimitazione delle aree di stoccaggio e segnalazione della loro potenziale pericolosità;

verifica settimanale del mantenimento delle condizioni di sicurezza adottate;

visite tecniche semestrali;

analisi a campione volte a verificare il rispetto delle concentrazioni limite delle fibre aerodisperse;

costituzione di nuclei di pronto intervento territoriale.

Relativamente al caso in questione, risultano in attesa di bonifica alla stazione di Alcamo 14 carrozze e 6 automotrici termiche; alla stazione di Calatafimi 79 carri.

Le F.S. S.p.A. informano inoltre che nel secondo semestre 1996 sono state eliminate 44 carrozze e 6 automotrici termiche da Alcamo e 18 carrozze da Calatafimi; il materiale rotabile residuo sarà eliminato compatibilmente con il trend produttivo del settore.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

MALENTACCHI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il signor Pietro Gualdani è nato a Montevarchi (Arezzo) il 22 novembre 1931 ed è ivi residente in via Cennamo 121;

il signor Pietro Gualdani ha vissuto e lavorato dal 1955 al 1979 in Argentina, versando sempre i contributi ai fini previdenziali;

dal 1980 al 1981, il signor Gualdani ha lavorato presso enti comunali e provinciali; dal 1981 al 1983 ha lavorato alla Sapen del gruppo Eni; dal 1985 ad oggi ha

lavorato presso una società privata SICE nel comune di Cavriglia (AR);

in data 15 marzo 1993 il signor Gualdani ha presentato all'Inps domanda di pensione di anzianità avendo raggiunto e oltrepassato il limite di quaranta anni di contributi versati computando quelli versati in Argentina e quelli in Italia;

in data 19 dicembre 1995 il Consolato generale d'Italia di Buenos Aires informava il signor Gualdani che all'Anses *Departamento convenios internacionales* non risultava mai pervenuta la domanda di pensione in convenzione italo-argentina che l'Inps avrebbe dovuto inviare —:

quali provvedimenti intendano assumere allo scopo di superare gli ostacoli che hanno impedito fino ad ora al signor Gualdani di usufruire di un diritto acquisito in quarant'anni di lavoro;

se risulti che, nonostante il regime convenzionale tra Italia e Argentina, quest'ultima riconosca solo teoricamente le posizioni contributive di lavoratori italiani e che non invii all'Inps le relative risorse finanziarie di propria competenza;

quali provvedimenti intendano adottare per permettere al signor Gualdani e a tutti i lavoratori interessati di vedersi erogata in tempi brevi la pensione a cui hanno diritto. (4-04997)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione presentata in oggetto si comunica che la domanda di pensione, presentata dal sig. Pietro Gualdani, nato a Montevarchi il 22.11.1931, risulta in trattazione presso l'ANSES (Ente competente argentino) dall'agosto 1994 e non è ancora stata definita.*

*Al riguardo il Ministero degli Affari Esteri ha interessato il nostro Consolato Generale in Buenos Aires che ha invitato l'Istituto previdenziale locale ad una tempestiva definizione della pratica di pensione in oggetto.*

*A tutt'oggi, nonostante i ripetuti solleciti, l'ANSES non ha ancora inviato alla Sede INPS di Arezzo l'estratto contributivo argentino.*

*L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha proposto, nel frattempo, al sig. Gualdani di presentare domanda di pensione di vecchiaia italiana, in luogo della pensione di vecchiaia in convenzione internazionale, per la quale occorre l'estratto conto argentino.*

*Tale proposta non è stata, però, accettata dall'interessato il quale teme, nonostante le assicurazioni contrarie, di perdere gli arretrati che gli spetterebbero per la pensione in regime internazionale.*

*Si fa presente, poi, che la questione dei ritardi nella trattazione delle pratiche pensionistiche da parte delle competenti autorità argentine viene seguita attentamente da parte del Ministero degli Affari Esteri che si sta attivamente adoperando per trovare una soluzione che riduca i tempi di attesa.*

*A tal fine è stata inviata, nel marzo del '96, una missione in Argentina per esaminare la possibilità di snellire le procedure amministrative tra l'ANSES e l'INPS. In tale occasione è stata concordata la revisione del vigente Accordo di Sicurezza Sociale.*

*Al riguardo si è in attesa di una bozza di testo da parte argentina, che è stata sollecitata di recente in occasione di un incontro bilaterale ad alto livello.*

*Al tempo stesso hanno avuto luogo numerosi incontri tra rappresentanti dell'INPS e dell'ANSES.*

*Ultimamente l'Istituto ha nuovamente inviato in Argentina alcuni funzionari, i quali hanno materialmente consegnato elenchi, su supporti informatici, di nominativi di connazionali in attesa della definizione delle proprie domande di pensione in convenzione internazionale ed hanno dichiarato la disponibilità dell'INPS ad estendere all'Ente Previdenziale argentino il proprio collegamento telematico che, una volta a regime, consentirà una maggiore rapidità nella trattazione delle pratiche.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MANZATO e DE PICCOLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

la società FFSS Spa sta procedendo al riordino dei mezzi adibiti al trasporto persone e, in base alle nuove classificazioni, diversi convogli destinati alle linee interregionali saranno classificati come treni Intercity;

le conseguenze di tale riordino comportano un aggravio delle tariffe, compresi gli abbonamenti mensili, dovuto al supplemento che viene applicato nei servizi Intercity;

questa situazione va a gravare soprattutto sui fruitori giornalieri del servizio e particolarmente sull'utenza studentesca;

si sono registrate molte prese di posizione e, tra queste, si segnala la protesta di centinaia di studenti che fruiscono del servizio nella tratta Ve-Bo —:

se quanto sopra evidenziato avvenga nel rispetto del contratto di servizio stipulato dalla società FFSS Spa con il Ministero dei trasporti;

quali iniziative intenda assumere affinché non siano penalizzati gli studenti nel loro fondamentale diritto allo studio. (4-04080)

RISPOSTA. — *Sulla linea Venezia-Bologna è prevista una serie di treni interregionali (IR) a cadenzamento orario con fermata nei principali centri della linea e con tempi di percorrenza di circa due ore per coprire i 160 km che separano Venezia e Bologna.*

*L'accesso ai treni interregionali è consentito con le normali tariffe per biglietti ordinari e abbonamenti, senza il pagamento di alcun supplemento.*

*Il servizio sull'intera linea è coperto, oltre che dagli interregionali, anche da treni regionali con fermate in tutte le stazioni, da treni diretti con fermate nei centri principali, da treni Pendolino, Intercity ed Euro Night per i collegamenti a lunga distanza nazionali ed internazionali in partenza ed in arrivo per le città di Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara e Bologna.*

*Dai dati forniti dalle F.S. S.p.A. non risultano diminuzioni nell'offerta dei treni interregionali sulla linea Venezia-Bologna.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

MANZONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il 23 novembre del 1994 la Repubblica Italiana e le Nazioni unite siglarono un accordo per l'installazione in Italia di una base operativa per il supporto delle operazioni di pace ed umanitarie nel mondo;

l'aeroporto militare di Brindisi venne scelto come sede della base, e l'accordo espressamente prevedeva, per i fini e le operazioni funzionali della struttura, l'assunzione di un considerevole numero di lavoratori locali;

l'accordo tra il Governo italiano e le Nazioni unite prevedeva l'attuazione di diversi progetti strutturali e la realizzazione di un presidio ospedaliero;

l'accordo è rimasto fino ad oggi praticamente inattuato —:

se siano a conoscenza delle inadempienze delle Nazioni unite e quali iniziative intendano adottare per il rispetto pieno dell'accordo stipulato in data 23 novembre 1994, che, tra l'altro fino ad oggi ha vanificato le attese e le aspettative di tanti giovani disoccupati della provincia di Brindisi. (4-05263)

RISPOSTA. — *Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*In ordine al problema sollevato dall'Onorevole interrogante, si conferma che data 23 novembre 1994 l'Italia (Ministero della Difesa) e l'ONU (Segretario Generale hanno firmato un « Memorandum of Understanding » (M.o.U.) di carattere generale ed un « Implementation Agreement » (I.A.) riguardante, in particolare, le convenzioni per la cessione e l'uso di talune infrastrutture.*

ture e servizi dell'Aeroporto di Brindisi per costituzione di una base logistica dell'O.N.U.

La predisposizione dei documenti ha comportato una intensa attività di consultazione tra l'O.N.U., il Ministero degli Affari Esteri e quello della Difesa, anche tramite la Rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite.

Peraltro, contrariamente a quanto affermato nel testo dell'interrogazione, i suddetti accordi non prevedono impegni di alcun genere in merito all'assunzione di lavoratori locali e non fanno alcun riferimento all'attuazione di progetti infrastrutturali né alla realizzazione di un presidio ospedaliero. Poiché essi risultano attuati nei termini stabiliti e non risultano inadempienze a carico delle parti firmatarie, mancano i presupposti per l'adozione di iniziative al riguardo.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

MARENGO. — Al Ministro della difesa.  
— Per sapere — premesso che:

nonostante ogni sollecito, il ministero della difesa non ha mai ritenuto di integrare l'organico dell'arma dei Carabinieri in Puglia, e in particolare in provincia di Bari e a Bari;

tra i molteplici compiti assegnati al comando provinciale dell'Arma di Bari è previsto quello della traduzione dei detenuti, che già da tempo sarebbe dovuta passare alle competenze della polizia penitenziaria;

il movimento medio di detenuti è di circa duemila mensili, senza considerare tra essi quelli ad alta sorveglianza e che vede impegnati quasi il doppio di carabinieri;

la lotta alla criminalità è cosa molto seria ed il controllo del territorio non può essere affidato solo a pochi uomini e con scarsi mezzi —:

se non ritenga urgente sollecitare il passaggio delle competenze della traduzione dei detenuti e della vigilanza dei palazzi di giustizia alla polizia penitenzia-

ria, facendo rientrare nella piena disponibilità dei comandi dell'arma tutte le unità necessarie alla lotta ed alla prevenzione della criminalità ed ad una maggiore vigilanza del territorio. (4-03114)

RISPOSTA. — In merito al quesito formulato dall'On.le interrogante si precisa, preliminarmente, che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante misure per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per il passaggio al Corpo di polizia penitenziaria del servizio di traduzione dei detenuti — servizio originariamente svolto dall'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato — è stato definitivamente convertito nella legge 15 novembre 1996, n. 579.

In attuazione dell'articolo 2 della legge suddetta, è stato adottato il 10 dicembre 1996 il previsto decreto interministeriale del Ministro di Grazia e Giustizia, in concerto con quelli dell'Interno e della Difesa, che fissa, per talune regioni, fra le quali è compresa la Puglia, le modalità di trasferimento delle competenze in materia di traduzione dei detenuti al Corpo della polizia penitenziaria.

Per quanto concerne il più generale e delicato problema della sicurezza pubblica in Puglia, si dà ampia assicurazione che la situazione è alla costante attenzione del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, il quale, negli ultimi anni, ha adottato numerosi provvedimenti volti particolarmente ad incrementare l'attività di contrasto della criminalità.

In particolare, dal 1990 ad oggi sono stati effettuati numerosi e significativi potenziamenti di organico per complessive 1063 unità. Sono state istituite due Compagnie e quindici nuove Stazioni di carabinieri. È inoltre in programma la costituzione di tre ulteriori Compagnie e cinque Stazioni.

Per quanto riguarda la provincia di Bari e, soprattutto, il capoluogo, si è provveduto con particolare incisività adottando le seguenti misure:

potenziamento di personale per 392 unità;

*istituzione delle Compagnie di Gioia del Colle e Triggiano, delle Stazioni di Bari-S. Nicola, Bari-Japigia e Bitritto;*

*attivazione del servizio radiomobile della compagnia Bari-S. Paolo;*

*creazione del Nucleo tutela del patrimonio artistico e della Sezione del Nucleo operativo ecologico di Bari.*

Il Ministro della difesa: Andreatta.

**MIRAGLIA DEL GIUDICE.** — *Al Ministero dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

i lavori prescritti dalla legge per l'ammodernamento dell'impianto « funicolare centrale di Napoli » sono stati, per il primo lotto, al centro di vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti notissimi esponenti politici (Giulio Di Donato; Alfredo Vito; Silvano Masciari; Paolo Cirino Pomicino, eccetera; si veda il procedimento penale n. 6819/R/94 dell'11 aprile 1994, per il secondo lotto ancora oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli;

i nuovi lavori, iniziati a gennaio 1994, sono terminati solo in data 18 aprile 1996;

da articoli di stampa, sembra che i consulenti tecnici del pubblico ministero Castaldo e Liguori, abbiano ricostruito tutte le vicende inerenti le gare ed i lavori ed abbiano accertato numerosi illeciti e preoccupanti carenze tecniche, di cui hanno notizia a mezzo relazioni scritte e dettagliate;

la gara bandita il 13 settembre 1993 fu aggiudicata alla ditta Leitner, da una commissione di tecnici, i quali valutarono come miglioramento la variante riduttiva che eliminava dal progetto a base di gara il dispositivo di sicurezza denominato « tenditore di valle, o contrappeso », il cui costo di circa lire trecento milioni (oltre ad altri oneri, per circa trecento milioni), determinò di fatto l'aggiudicazione alla Leitner anziché ad altre ditte concorrenti, che invece avevano previsto il detto dispositivo;

nel mese di agosto 1995, nel corso di prove di collaudo alla velocità di 7,5 metri al secondo si verificavano danni alla fune traente, sempre in conseguenza della mancanza del tenditore di valle, tant'è che il direttore di esercizio della funicolare motivava, in relazioni scritte, ampie perplessità;

in data 21 settembre 1995 nel mentre si svolgevano prove di collaudo alla velocità di 7.5 metri al secondo, a seguito di frenata di emergenza, si verificava un grave incidente ed il convoglio in discesa riportava gravissimi danni alle strutture portanti ed all'ancoraggio della fune traente, con proiezione di parti metalliche nelle aree circostanti;

se al posto della zavorra vi fossero stati gli oltre quattrocento passeggeri previsti, molti di questi sarebbero stati proiettati fuori dal convoglio e contro le strutture, con le conseguenze facilmente intuibili;

risulta esservi stata una riunione presso il ministero dei trasporti, nei giorni 16, 17 e 18 aprile 1996, della commissione nominata dalla direzione generale sulla motorizzazione civile con nota ministeriale n. 312 (56) SF03 del 12 aprile 1996, per la ricognizione ed il nulla osta alla riapertura dell'impianto funicolare;

il dispositivo denominato « tamburello », (dispositivo carente e fuori delle norme che restò distrutto nell'incidente del 21 settembre 1995), risulta essere stato modificato e posto in opera in assenza di un progetto giustificativo delle modifiche stesse;

la commissione ministeriale non risulta abbia ricevuto il definitivo parere favorevole del collaudatore statico professor Pagano;

sono accaduti già gravissimi inconvenienti all'impianto frenante, tali da far sospendere il servizio ed evacuare i passeggeri in galleria;

in realtà, i responsabili stanno sperimentando l'efficacia di un dispositivo as-

solutamente imprevedibile, agente sui freni delle vetture, e che interferisce sugli stessi, addirittura con i circa 450 passeggeri a bordo;

si tratta di un vero esperimento, a carattere fortemente innovativo, sul quale non esiste alcuno studio o casistica, né risulta che esso sia stato adottato in nessuna parte del mondo;

l'impiego dei freni di vettura in salita, per la sua evidente pericolosità era assolutamente e specificamente vietato dalla normativa di legge in materia di funicolari (impiego mai realizzato da alcun impianto, tanto che nella stesura della più recente normativa tale ipotesi non è stata neppure presa in considerazione);

l'impiego continuo dei freni in salita, al fine di tenere ben tesa la fune di trazione (scopo che si raggiunge normalmente con il banalissimo e sicuro dispositivo denominato « tenditore di valle »), comporta un logorio assolutamente anormale e continuo delle pinze frenanti;

tale logorio e fatica provocherà senza dubbio l'anormale funzionamento dei freni di vettura inficiandone l'affidabilità e la « risposta » in caso di emergenza;

la logica di un sistema di « emergenza » prevede l'intervento del dispositivo preposto, soltanto in caso di emergenza, ed esclude qualunque intervento che abbia carattere di continuità;

i freni di vettura sono stati progettati esclusivamente per intervenire in caso di « emergenza » infatti rappresentano l'unico sistema per fermare il convoglio in caso di rottura fune traente —:

se il Ministro non ritenga opportuno, considerata la estrema gravità dei fatti esposti ed agevolmente verificabili, di disporre per l'immediato fermo dell'impianto della funicolare centrale di Napoli ed il conseguenziale adottarsi delle indispensabili modifiche tecniche, che valgono ad escludere ogni rischio o pericolo per i quarantamila utenti giornalieri della funicolare già aperta al pubblico. (4-02455)

RISPOSTA. — Al fine di permettere all'Azienda esercente di definire un progetto di ammodernamento dell'impianto funicolare centrale di Napoli, nell'ottica di minimizzare i periodi di fermo e di contenere il disagio per la cittadinanza, atteso l'importantissimo servizio svolto dalla funicolare, è stata consentita la prosecuzione del pubblico esercizio fino al 30 luglio 1994 accordando varie proroghe atteso che la vita tecnica dell'impianto era scaduta nel 1988.

Fra l'11 luglio 1990 e il 27 ottobre 1991 sono stati realizzati i lavori di ammodernamento relativi al primo lotto terminale comprendente le opere civili ed attrezzaggio della via di corsa, il nuovo materiale rotabile, i circuiti di sicurezza e segnalamento.

Dal 30 luglio 1994 l'esercizio è stato nuovamente sospeso per consentire il completamento dell'ammodernamento con la realizzazione del secondo lotto di interventi riguardanti: opere civili e impianti delle stazioni, sostituzione dell'organo ed organi connessi, rifacimento impianti MT e BT, sostituzione degli azionamenti elettrici e delle funi.

Il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C. ha rilasciato il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri sul progetto del primo lotto di interventi, con nota n. 2053(56)SFD3 del 16 gennaio 1990 e n. 741(56)SFO3 del 23 ottobre 1990 e sul progetto del secondo lotto con nota n. 656(56)SFD3 del 29 luglio 1994 e n. 674(56)SFO3 del 9 agosto 1994.

La scelta operata dall'esercente, a causa delle difficoltà di acquisizione degli spazi necessari nella stazione di valle, di non introdurre sull'impianto la fine zavorra e relativo dispositivo di tensione non rappresenta una « variante riduttiva », ma una diversa soluzione progettuale e costruttiva, ampiamente sperimentata.

Nel mese di agosto 1995, durante alcune prove funzionali a cura del costruttore, si sono verificati slittamenti della fune sulla puleggia motrice. L'inconveniente è stato superato (e non risulta si sia più ripresentato) mediante la sostituzione della guarni-

zione della puleggia (dal tipo a tacchetti in Tecnorex al tipo in liste di gomma naturale).

Il 21 settembre 1995, sempre durante la fase di messa a punto dell'impianto da parte del costruttore (non durante la visita di ricognizione ministeriale né tanto meno ad impianto aperto all'esercizio), in una configurazione particolarmente onerosa (treno carico in discesa e scarico in salita) nel corso di una severa prova di frenatura d'argano in urgenza, si è verificato il cosiddetto fenomeno di « corda molle » davanti alla vettura in salita e, a seguito dell'intervento dei relativi freni di vettura, la fune si strappò dal tamburello di attacco alla vettura in discesa (deformando il traversone e gli ancoraggi), con l'intervento dei freni di vettura anche per il treno in discesa.

Le strutture portanti della meccanica e della carrozzeria della vettura non hanno subito alcun danno e si è proceduto alla sostituzione del solo tamburello di ancoraggio della fune.

Se l'evento fosse accaduto con passeggeri a bordo vi sarebbero certamente stati dei contusi e/o feriti.

Peraltro le prove in condizioni limite vengono effettuate prima dal costruttore e poi, se del caso, ripetute in sede di visita di ricognizione, proprio per verificare la rispondenza dell'impianto al vero, rispetto a quanto calcolato e verificato in sede progettuale.

Nei giorni 16, 17 e 18 aprile 1996 è stata effettuata la visita di ricognizione dell'impianto ex articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 per la riapertura al pubblico esercizio.

Il tamburello che cedette nelle prove del 21 settembre 1995 non risulta essere « fuori delle norme », ma, come verificato anche in una perizia tecnica redatta dai C.T.U. Proff. Bazzaro e Marocchi — docenti universitari con esperienza specifica in impianti a fune — sembra presentasse alcune lacune di esecuzione rispetto ai disegni di progetto.

Si deve rilevare in proposito come la verifica della realizzazione di particolari costruttivi del genere ricada nell'area di competenza del costruttore e della direzione dei lavori che, con la dichiarazione di ultima-

zione e regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto, se ne assume la responsabilità.

Il tamburello è stato quindi ricostruito e alcune modifiche introdotte (spessore delle razze, fascia del tamburo, inserimento spessore sotto il pacco molle) sono state documentate e certificate dal progettista e dal direttore dei lavori ed accettate dall'esecente.

Il collaudatore statico, con documento depositato presso il competente Ufficio del Genio Civile in data 21 marzo 1996, integrato da successiva nota depositata il 10 aprile 1996, ha giudicato idonei allo scopo al quale sono destinati il basamento dell'argano e le relative fondazioni, limitatamente all'arco di un anno da detta data, subordinatamente all'esito favorevole di rilevamenti a due ed a sei mesi.

Con nota n. 4487/4488 Serv. 2° del 10 aprile 1996, il Genio Civile, in relazione a specifico quesito formulato dal competente USTIF M.C.T.C. di Napoli, si è favorevolmente pronunciato sui suddetti documenti depositati dal collaudatore statico, anche agli effetti delle vigenti norme antisismiche.

In base a quanto sopra il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato a seguito della visita di ricognizione del 16, 17 e 18 aprile 1996, è limitato al 20 marzo 1997 e subordinato agli esiti delle verifiche che il collaudatore statico effettuerà alle scadenze dallo stesso indicato.

In ordine agli inconvenienti accaduti in data 27 maggio, 6 luglio e 12 luglio 1996, si fa presente che il 27 maggio c'è stato un ritardo nella partenza dei treni perché a fine esercizio del giorno precedente era stata erroneamente disalimentata dal personale la centralina dei freni di vettura, che è stata quindi ricaricata ad inizio esercizio della mattina del 27 maggio; il 12 luglio 1996 si è verificato un ritardo di 20 minuti nell'apertura dell'impianto, causato dalla staratura della posizione del microinterruttore del freno di vettura.

Trattasi di inconvenienti di esercizio del tutto fisiologici che hanno influenza sulla regolarità e non sulla sicurezza dell'esercizio.

È peraltro evidente come la sussistenza dei requisiti di sicurezza sia sempre strettamente connessa ad una attenta, efficace ed adeguata azione manutentiva e di controllo da parte dell'Azienda esercente.

Per quanto riguarda il giorno 6 luglio 1996 si è verificato l'intervento della « Protezione sicurezza di linea », con arresto dei treni in linea ed intervento dei freni di vettura.

Per quanto riguarda l'avvenuta evacuazione dei passeggeri in linea (le vetture si sono fermate a circa 40 metri dalla stazione) si tratta di una scelta demandata alla Direzione di esercizio, che di volta in volta deve giudicare in base all'entità del guasto ed alla eventuale situazione di pericolo. Nel caso di specie i passeggeri a bordo non correivano alcun pericolo e avrebbero dovuto solo pazientare i minuti necessari per il ripristino dell'impianto.

Con ogni probabilità la vicinanza della stazione, il numero non eccessivo di passeggeri, il tempo necessario al ripristino e la preoccupazione di azioni avventate da parte di qualche passeggero, hanno portato il personale a decidere per l'evacuazione, mentre l'esercizio è potuto riprendere dopo circa trenta minuti dall'evento.

Gli inconvenienti indicati hanno indotto il costruttore e l'esercente a proporre una variante nella logica di intervento dei freni di vettura, prevedendo, in caso di eccezionale necessità, l'intervento parziale dei freni sulle rotaie (due su sei) anche in salita.

La soluzione è stata sottoposta alla Commissione per le funicolari aeree e terrestri che ha espresso parere favorevole con voto n. 4 del 2 aprile 1996, convenendo « sulla opportunità di far intervenire in salita una conveniente aliquota dello sforzo di serraggio disponibile sul treno, in maniera da realizzare per il relativo ramo di fune traente una sorta di "contrappeso virtuale" in grado di contrastare la tendenza all'insaccamento del suddetto tratto... ».

Tale logica non è assolutamente innovativa, è invece ampiamente sperimentata su molti degli impianti funicolari terrestri esistenti.

Ci si può riferire, ad esempio, alla funicolare di Chiaia (in esercizio da 17 anni)

e di Montesanto (da 11 anni), entrambe prive di dispositivo di tensione della fune traente, per le quali agiscono in salita, in caso di necessità, quattro freni sugli otto totali.

Del resto la funicolare centrale, pur con differenti condizioni delle masse in gioco e delle velocità, è stata in esercizio per oltre 60 anni senza alcun dispositivo di tensione e senza inconvenienti che abbiano avuto riflessi sulla sicurezza dell'esercizio e sull'integrità della fune.

In base al vecchio Regolamento tecnico per l'impianto e l'esercizio delle funicolari terrestri, approvato con decreto ministeriale 15 febbraio 1929, n. 1270, era implicitamente vietato, quanto meno per azione automatica, il serraggio dei freni di vettura agenti sulle rotaie nella marcia in salita.

Era infatti previsto che detti freni intervenissero, per eccesso di velocità o nell'eventualità di rottura della fune traente, solo nella marcia in discesa delle vetture.

Il citato Regolamento è stato abrogato dal decreto ministeriale 13 novembre 1975, n. 9610, che ha esteso alle funicolari terrestri la disciplina delle funivie bifune, nel quale non si fa menzione del suddetto divieto. Ciò è da porre in relazione ai progressi intervenuti nella tecnologia dei freni (sia d'argano che di vettura, che agiscono oggi non più per effetti di contrappesi, ma di molle contrastate con sistemi elettroidraulici di sperimentata efficacia ed affidabilità e, comunque, sono sempre del tipo a riserva di energia), ma anche in relazione all'introduzione di sistemi ad onde convogliate per la trasmissione dei segnali tra treni ed argano.

Per quanto riguarda il dispositivo « tenditore di valle » non risulta che alcun tenditore sia mai stato applicato ad una funicolare certamente in Italia, ma sembra anche in Europa. Esistono in Italia alcuni casi di tenditori a contrappeso (Orvieto, Napoli Mergellina, Genova) e comunque la scelta è in funzione delle caratteristiche peculiari di ciascun impianto, che possono consigliare o meno l'adozione di determinati dispositivi.

Per quanto concerne l'affermazione circa « l'impiego continuo dei freni in salita », si precisa che l'intervento di detti freni è as-

*solitamente eccezionale e si verifica solo quando il fenomeno di corda molle tende ad esaltarsi.*

*Quindi sia la frequenza (molto bassa) che la logica di intervento parzializzato in salita (cadono la seconda e la quarta pinza) non portano ad alcun logorio anomalo che possa inficiare il buon funzionamento dei freni nel loro complesso.*

*La differente usura dei ceppi dei freni è peraltro un evento del tutto normale in una funicolare ed è dovuto ad altre cause; in particolare, normalmente la prima ganaschia nel senso del moto si usura più rapidamente delle altre, in quanto deve eliminare le rugosità della rotaia e l'eventuale velo di ruggine, mentre le altre ganasce trovano la rotaia già pulita dalla prima.*

*Trattandosi di un impianto a va e vieni, è normale trovare più usurate la prima e la sesta pinza, mentre come sopra detto, nel corso di effettuazione delle frenature in salita, vengono attivate la seconda e la quarta.*

*È comunque compito della Direzione di esercizio verificare le usure dei pattini, disponendo, se del caso, la sostituzione.*

*In base a quanto sopra esposto ed agli esiti delle verifiche e prove effettuate sull'impianto ancora il 13 e il 14 agosto 1996 nel corso di una visita straordinaria disposta a seguito dei disservizi occorsi nel mese di luglio 1996, gli organi competenti hanno confermato che l'impianto possiede i necessari requisiti di sicurezza per il pubblico esercizio e non si ravvisa la sussistenza di condizioni di rischio per l'incolumità dei passeggeri e/o del personale, non ritenendo pertanto necessario disporre il fermo dell'impianto, né adottare modifiche tecniche.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

**MOLINARI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con legge n. 451 del 1994, sono stati istituiti i lavori socialmente utili, tesi da un lato a rendere produttive le risorse pubbliche erogate a lavoratori in precarie condizioni occupazionali (quali la mobilità e la

cassa integrazione), e dall'altro offrire una qualche opportunità anche ai giovani disoccupati più esposti a situazioni di disagio sociale;

tale normativa è stata reiteratamente modificata, creando non poche incertezze applicative e discontinuità di intervento;

tale situazione ha fortemente pregiudicato la stessa facoltà delle Commissioni regionali per l'impiego, non consentendo alle stesse di definire in modo organico criteri e priorità nella approvazione dei progetti;

l'attenzione della comunità regionale anche verso questa modesta opportunità di lavoro e reddituale va crescendo, anche per effetto delle limitate risorse finanziarie assegnate alla Basilicata;

in Basilicata vi sono diffuse situazioni di evidente disagio sociale e precarietà occupazionale, specie in quelle meno coinvolte dai noti processi di sviluppo industriale in atto;

la Basilicata, pur annoverando l'1,8 per cento dei disoccupati italiani e circa il 2 per cento dei lavoratori in mobilità, si è vista assegnare nel 1995 risorse pari ad appena l'1,3 per cento del fondo nazionale per l'occupazione;

ad esempio, la Puglia e la Campania, pur rappresentando rispettivamente l'8,23 per cento ed il 16,51 per cento dei disoccupati, hanno avuto nello stesso anno risorse addirittura superiori al 65 per cento dell'intero citato fondo nazionale;

anche nella ripartizione delle risorse del citato fondo relative al 1996 appaiono sostanzialmente confermate tali sperequazioni, penalizzando nuovamente la Basilicata;

il Governo, dimostrando attenzione e sensibilità non propagandistiche, si accinge ad impegnare e ripartire altri 350 miliardi per rifinanziare i lavori socialmente utili;

la stessa regione Basilicata pur nella estrema limitatezza delle risorse disponi-

bili, ha destinato agli LSU altri finanziamenti per far fronte ad una evidente emergenza sociale;

la Commissione regionale per l'impiego della Basilicata, per parte sua, si è proficuamente mossa, adottando apposite delibere, istituendo una specifica sotto-commissione per accelerare al massimo l'iter decisionale, impegnando tutte le risorse disponibili ed anzi approvando progetti per lavori socialmente utili per importi anche eccedenti quelle assegnate —

quali siano i criteri che il ministero del lavoro abbia applicato per la ripartizione fra le varie regioni delle risorse di cui al fondo per l'occupazione;

se nelle prossime ripartizioni di fondi, a causa delle diffuse situazioni di disagio sociale ed economico presenti in Basilicata, si intenda accrescere la quota di finanziamento da assegnare a questa regione;

se si intenda definire:

a) un quadro normativo più stabile ed organico;

b) opportuni provvedimenti perché i lavoratori che abbiano già maturato una positiva esperienza con i lavori socialmente utili, possano proseguire tali attività anche al fine di rendere più produttivi questi interventi;

c) elaborare nel corso della prossima conferenza per l'occupazione, una proposta organica anche in materia di lavori socialmente utili, producendo un ulteriore sforzo anche finanziario proporzionato alla estrema gravità della situazione economica in cui versa la Basilicata ed il Mezzogiorno. (4-03085)

RISPOSTA. — *L'interrogazione presentata dalla S.V. On.le solleva la problematica relativa ai lavori socialmente utili evidenziando l'esiguità del finanziamento assegnato per l'anno 1996 alla Regione Basilicata in sede di ripartizione delle risorse a carico del « Fondo per l'occupazione ».*

*In via preliminare, si ritiene opportuno osservare che la gestione della politica dei*

*lavori socialmente utili costituisce sicuramente una delle priorità che Amministrazione è chiamata a fronteggiare nel momento presente, in particolare nelle aree dove maggiore è la concentrazione di lavoratori fuoriusciti dal processo produttivo che non hanno più la possibilità di fruire di ammortizzatori sociali, nonché nelle aree con elevati tassi di disoccupazione di lunga durata.*

*Già attraverso il rifinanziamento del « Fondo per l'occupazione » previsto dal decreto n. 510/96, convertito, da ultimo, nella legge n. 608/96, nella misura di 350 miliardi per l'anno 1996, destinati prevalentemente all'attivazione di lavori socialmente utili, si è operato per sopperire agli oggettivi problemi di copertura finanziaria indotti dalla molteplicità delle situazioni interessate, anche sulla base delle risultanze degli incontri tenutisi con i rappresentanti delle Regioni. Con decreto ministeriale del 25 ottobre u.s. è stato predisposto il decreto di ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dall'integrazione del finanziamento del Fondo e sono state attentamente considerate le criticità delle diverse realtà locali, assicurando, peraltro, la copertura finanziaria di tutti i progetti già avviati per gli anni 1995 e 1996. Il provvedimento ha tenuto conto anche dei dati forniti dagli Uffici del Lavoro circa i progetti per lavori socialmente utili approvati nel 1996, per i quali è stato richiesto il finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione.*

*Con la suddivisione di risorse operata, è stato assegnato alla Basilicata un ulteriore finanziamento per lire 5.608.700.000, dei quali £. 1.517.000.000 per consentire la prosecuzione fino al 31.12.96 dei progetti destinati a lavoratori già impegnati in progetti nel 1995 i quali, dopo un periodo di 12 mesi in attività socialmente utili, siano stati nuovamente avviati tenendo conto del criterio della professionalità acquisita (articolo 1, comma 20, L. n. 608/96). La rimanente somma di £. 4.091.700.000 è stata destinata al finanziamento di nuovi progetti garantendone la copertura degli oneri per almeno 6 mesi.*

Successivamente l'articolo 1, comma 22, della L. n. 608/96 già citata, ha incrementato di ulteriori 50 miliardi il « Fondo per l'occupazione » per l'anno 1996.

In sede ministeriale, relativamente alla somma di lire 77,630 miliardi stanziata per gli oneri connessi all'attuazione dei progetti di lavori socialmente utili approvati nel 1996 da ripartire a livello regionale, è stata destinata alla Regione Basilicata una ulteriore quota di lire 1.622.000.000.

Si ritiene opportuno, poi, evidenziare che già il decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge succitata, ha introdotto due novità di rilievo. Un primo profilo concerne la previsione che almeno il 15 per cento dei fondi assegnati alle singole Commissioni Regionali venga destinato ai progetti che vedono impegnati i disoccupati di lunga durata. Ciò al fine di venire incontro alle aspettative dei soggetti precedentemente esclusi o solo parzialmente inclusi dalla precedente normativa.

Un altro aspetto qualificante riguarda la possibilità per i soggetti promotori di costituire società miste, a condizione che l'organico delle stesse sia composto, in misura percentuale prefissata, da lavoratori ovvero da soggetti aventi titolo ad essere avviati ai lavori socialmente utili, potendo questi ultimi costituirsi in società cooperative che partecipano alle società medesime.

Ci si propone, in tal modo, di assicurare il reimpiego dei lavoratori in uscita dai lavori socialmente utili e dei disoccupati di lunga durata, assicurando al tempo stesso la crescita qualitativa delle attività poste in essere.

È stata, infine, prevista la facoltà per gli stessi soggetti promotori di stipulare, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, con le predette società miste, convenzioni o contratti di durata non superiore a 36 mesi, aventi ad oggetto esclusivamente attività similari rispetto a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MUZIO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in Casale Monferrato ha avuto rilievo nel passato industriale la presenza della casa editrice Marietti, con oltre un centinaio di dipendenti sia per il settore editoriale che produttivo;

per effetto della crisi del settore, fu rilevato dalle società poligrafico Piemonte Marietti spa e dalla casa editrice Marietti spa e dalla casa editrice Marietti Scuola spa;

successivamente, lo stesso poligrafico Piemonte Marietti, facente parte del gruppo Abete, ha proceduto alla cessione del ramo aziendale della legatoria alla Sem che però ha cessato l'attività il 4 aprile 1993, procedendo alla messa in mobilità di circa 40 lavoratori ivi dipendenti;

la casa editrice Marietti ha proceduto alla chiusura dell'unità produttiva posta nello stesso plesso aziendale, contenitore anche della Sem ed ha provveduto a porre in mobilità il 30 aprile 1993 i circa venti dipendenti;

il poligrafico Piemonte Marietti spa del gruppo Abete, nel frattempo trasformatosi in Abete grafica spa, ha posto i lavoratori in cassa integrazione speciale per crisi aziendale, approvata solo il 7 marzo 1996 dopo difficoltosa istruttoria;

ad ormai quattro mesi dall'approvazione pare intervengano quotidiane scusanti, che non consentono ai lavoratori di recuperare le somme conseguenti al riconoscimento di tale ammortizzatore sociale —:

quali atti il Ministro intenda predisporre per garantire ai lavoratori il diritto alla retribuzione. (4-02262)

RISPOSTA. — Con riferimento alla problematica sollevata dalla S.V. On.le nel documento parlamentare indicato in oggetto, si fa presente quanto segue.

Dalle notizie acquisite presso gli Uffici competenti è emerso che la Società ABETE

*GRAFICA S.p.A. il 2 settembre 1996 ha corrisposto ai lavoratori in CIGS, un acconto sulle spettanze maturate nel periodo 14 marzo 1994-31 luglio 1994, su autorizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Alessandria del 6 giugno 1996, in applicazione dei decreti ministeriali del 7 marzo 1996.*

*Si precisa che tale acconto, pari a lire 74.229.000, a titolo di CIGS, è stato rimborsato dalla sede summenzionata, mediante accredito sul conto corrente della suddetta società presso il Banco Ambrosiano con valuta 1° ottobre 1996.*

*Inoltre l'azienda provvederà all'erogazione dell'integrazione salariale straordinaria per il residuo periodo 1° agosto 1994-10 marzo 1995, già autorizzato dai predetti decreti ministeriali.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PEZZOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*agli interroganti risulta che da almeno un anno sarebbe in corso, presso la sede INPS di San Donà di Piave (Ve), una verifica da parte di ispettori ministeriali avente come principale obiettivo l'esame della situazione riguardante le pensioni di anzianità;*

*a seguito di tale verifica, che avrebbe coinvolto anche personale della guardia di finanza, sarebbero emerse delle gravi irregolarità relativamente all'attribuzione dei contributi versati per diverse pensioni, soprattutto nel settore dell'agricoltura;*

*a queste richiamate irregolarità sembrerebbero non estranee le organizzazioni sindacali, mentre un funzionario della stessa sede INPS di San Donà di Piave sarebbe stato sospeso in quanto direttamente chiamato in causa per quanto accertato, al punto che sarebbe stata aperta una inchiesta specifica nei suoi confronti —:*

*se siano al corrente dei fatti sopra-descritti e più precisamente:*

*se corrisponda al vero che sarebbe in corso una verifica ministeriale e se, soprattutto, siano state veramente accertate delle irregolarità;*

*di che tipo di irregolarità eventualmente si tratterebbe, quali sarebbero i danni conseguenti, quali le responsabilità addebitate ai funzionari preposti, con riferimento particolare al funzionario che sarebbe già stato sospeso, e alle organizzazioni sindacali;*

*se, infine, non ritengano di avviare un'inchiesta più dettagliata per accertare eventuali ulteriori irregolarità e per conoscere l'esatta situazione economico, patrimoniale e pensionistica riguardante l'INPS di San Donà di Piave. (4-03432)*

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Gli accertamenti ispettivi condotti dagli Ispettori Centrali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale presso la Sede INPS di S. Donà di Piave, tendenti a verificare la regolarità delle acquisizioni contributive effettuate sulle singole posizioni assicurative, hanno evidenziato numerosi casi di registrazione di contributi inesistenti.*

*Tali irregolarità, in alcuni casi, hanno dato luogo alla liquidazione di una pensione, quasi sempre di anzianità, e in altri erano finalizzati alla futura presentazione di domanda di trattamento di quiescenza.*

*Dall'analisi delle singole situazioni di irregolarità è emerso che tutte le suddette domande di pensione sono state presentate per il tramite di Enti di Patronato ed è risultato ricorrente il coinvolgimento di un dipendente, addetto alla definizione della pratiche in parola.*

*L'INPS ha comunicato che nei confronti del suddetto funzionario è stato adottato, in via definitiva, il provvedimento di destituzione dal servizio e che la Sede Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti ha emesso decreto di sequestro conservativo sui beni e sulle somme spettanti all'ex dipendente a seguito della cessazione dal servizio.*

*L'istituto ha provveduto, quindi, ad annullare la contribuzione risultata irregolare e le pensioni irregolarmente concesse.*

*Alcuni titolari delle pensioni annullate stanno provvedendo alla restituzione di quanto indebitamente percepito anche attraverso forme di rateizzazione delle somme dovute; altri hanno presentato ricorso al comitato Provinciale dell'INPS di Venezia avverso la decisione di annullamento.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PITTELLA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

*a partire dal 2 giugno 1996 le Ferrovie appulo lucane hanno deciso di aumentare le tariffe ferroviarie e delle linee stradali, ripartendo l'aumento in quattro fasi successive (2 giugno 1996, 1° ottobre 1996, 1° gennaio 1997 e 1° giugno 1997);*

*a giustificazione di tale aumento, le Ferrovie appulo lucane hanno addotto un adeguamento ai tariffari delle ferrovie dello Stato spa, mentre vi sono stati adeguamenti sino al 45 per cento (come nel caso dell'abbonamento settimanale Matera-Altamura, passato da lire 10.500 a lire 15.100), che sono in aperto contrasto con le disposizioni del Governo di ricondurre gli aumenti delle tariffe entro il 2,5 per cento annuo;*

*a tali aumenti, inoltre, non è corrisposto un miglioramento del servizio, con conseguente disincentivazione all'uso del servizio e penalizzazione di studenti e lavoratori costretti quotidianamente ad usufruire delle linee appulo lucane, le quali in diverse zone operano in regime di assoluto monopolio —:*

*quali provvedimenti intenda assumere nei confronti delle ferrovie appulo lucane, perché rispettino gli obiettivi indicati dal Parlamento sull'inflazione programmata e perché venga assicurato il rispetto dello standard di qualità del servizio.*

(4-03263)

RISPOSTA. — *Gli aumenti tariffari sulle linee di competenza della gestione commissariale governativa Ferrovie Appulo-Lucane rientrano nel progetto di ristrutturazione e riorganizzazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, mediante il quale detta gestione si prefigge di adeguare, entro il 1° giugno 1997, le proprie tariffe a quelle regionali, per i servizi automobilistici e a quelle della Società F.S. S.p.A. per i servizi ferroviari; ciò in conformità a quanto disposto con decreto ministeriale del Ministero dei trasporti e della navigazione dell'11 aprile 1994, n. 712 e successivo decreto ministeriale 21 aprile 1995, n. 1005.*

*Il processo di ristrutturazione — indispensabile per razionalizzare la politica tariffaria aziendale e porre le basi del risanamento dei bilanci — si articola in quattro fasi temporali di adeguamento, con decorrenza 2 giugno, 1° ottobre 1996 e 1° gennaio, 1° giugno 1997, in quanto si è ritenuto opportuno non proporre agli utenti un cambiamento tanto radicale in un'unica soluzione, ma graduare nell'arco di un anno le variazioni dei prezzi e le modifiche ai titoli e alle condizioni di viaggio, visto che le tariffe erano ormai ferme al 1989 per i servizi automobilistici e al 1991 per quelli ferroviari.*

*I provvedimenti adottati dalla gestione governativa in questione sono analoghi a quelli già da tempo attuati da altre aziende ferroviarie esercenti servizi in ambito locale.*

*Per quanto riguarda la qualità del servizio, con particolare riferimento ai tempi di percorrenza ed alla vetustà del materiale rotabile, le Ferrovie Appulo-Lucane stanno provvedendo al rinnovamento dell'armamento ed alla sostituzione degli apparati di istradamento e segnalamento con impianti tecnologicamente più avanzati, nonché alla soppressione di passaggi a livello. Tali interventi hanno già consentito l'aumento della velocità massima consentita su alcuni tratti di linea.*

*Sulla tratta Altamura-Matera stanno per avere inizio i lavori per la realizzazione della cosiddetta variante di Marinella, che contribuirà a ridurre gli attuali tempi di percorrenza sull'intera linea Bari-Matera.*

*Per quanto riguarda il materiale rotabile, di recente è entrata in esercizio la nuova autotrice AMS ed i rimorchi BREDA sono stati oggetto di revisione al fine di renderli compatibili con i mezzi di trazione FIAT.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

PITTELLA e DOMENICO IZZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*il progetto n. 444 del 1995 e la legge n. 451 del 1994 prevedevano lo stanziamento da parte del Governo di una quota pari al cinquanta per cento dei fondi da utilizzare nell'ambito dei lavori socialmente utili;*

*sembra che tali fondi siano stati dirottati verso altri fini;*

*ciò mette in forse un intervento particolarmente importante in un'area, quella lucana del Pollino, che versa in condizioni di gravissime crisi occupazionali —:*

*come intenda affrontare la richiamata questione, mantenendo gli impegni assunti e garantendo la realizzazione del progetto.* (4-03750)

*RISPOSTA. — In relazione alla problematica sollevata nell'interrogazione presentata dalla S.V. On.le si fa presente, in via preliminare, che la gestione della politica dei lavori socialmente utili costituisce sicuramente una delle priorità che l'Amministrazione è chiamata a fronteggiare nel momento presente, in particolare nelle aree dove maggiore è la concentrazione di lavoratori fuoriusciti dal processo produttivo che non hanno più la possibilità di fruire di ammortizzatori sociali, nonché nelle aree con elevati tassi di disoccupazione di lunga durata.*

*Già attraverso il rifinanziamento del « Fondo per l'occupazione » previsto dal decreto n. 510/96, convertito, da ultimo, nella legge n. 608/96, nella misura di 350 miliardi per l'anno 1996, destinati prevalen-*

*temente all'attivazione di lavori socialmente utili, si è operato per sopperire agli oggettivi problemi di copertura finanziaria indotti dalla molteplicità delle situazioni interessate, anche sulla base delle risultanze degli incontri tenutisi con i rappresentanti delle Regioni. Con decreto ministeriale del 25 ottobre u.s. è stato predisposto il decreto di ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dall'integrazione del finanziamento del Fondo e sono state attentamente considerate le criticità delle diverse realtà locali, assicurando, peraltro, la copertura finanziaria di tutti i progetti già avviati per gli anni 1995 e 1996. Il provvedimento ha tenuto conto anche dei dati forniti dagli Uffici del Lavoro circa i progetti per lavori socialmente utili approvati nel 1996, per i quali è stato richiesto il finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione.*

*Con la suddivisione di risorse operata, è stato assegnato alla Basilicata un ulteriore finanziamento per lire 5.608.700.000, dei quali £. 1.517.000.000 per consentire la prosecuzione fino al 31.12.96 dei progetti destinati a lavoratori già impegnati in progetti nel 1995 i quali, dopo un periodo di 12 mesi in attività socialmente utili, siano stati nuovamente avviati tenendo conto del criterio della professionalità acquisita (articolo 1, comma 20, L. n. 608/96). La rimanente somma di £. 4.091.700.000 è stata destinata al finanziamento di nuovi progetti garantendone la copertura degli oneri per almeno 6 mesi.*

*Successivamente l'articolo 1, comma 22, della L. n. 608/96 già citata, ha incrementato di ulteriori 50 miliardi il « Fondo per l'Occupazione » per l'anno 1996.*

*In sede ministeriale, relativamente alla somma di lire 77,630 miliardi stanziata per gli oneri connessi all'attuazione dei progetti di lavori socialmente utili approvati nel 1996 da ripartire a livello regionale, è stata destinata alla Regione Basilicata una ulteriore quota di lire 1.622.000.000.*

*Si ritiene opportuno, poi, evidenziare che già il decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge succitata, ha introdotto due novità di rilievo. Un primo profilo concerne la previsione che almeno il 15 per cento dei fondi assegnati alle singole Com-*

*missioni Regionali venga destinato ai progetti che vedono impegnati i disoccupati di lunga durata. Ciò al fine di venire incontro alle aspettative dei soggetti precedentemente esclusi o solo parzialmente inclusi dalla precedente normativa.*

*Un altro aspetto qualificante riguarda la possibilità per i soggetti promotori di costituire società miste, a condizione che l'organico delle stesse sia composto, in misura percentuale prefissata, da lavoratori ovvero da soggetti aventi titolo ad essere avviati ai lavori socialmente utili, potendo questi ultimi costituirsi in società cooperative che partecipano alle società medesime.*

*Ci si propone, in tal modo, di assicurare il reimpiego dei lavoratori in uscita dai lavori socialmente utili e dei disoccupati di lunga durata, assicurando al tempo stesso la crescita qualitativa delle attività poste in essere.*

*È stata, infine, prevista la facoltà per gli stessi soggetti promotori di stipulare, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, con le predette società miste, convenzioni o contratti di durata non superiore a 36 mesi, aventi ad oggetto esclusivamente attività similari rispetto a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

REBUFFA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*come riportato dalla stampa, il pubblico ministero militare di Padova ha pesantemente definito, nel corso di una inchiesta giudiziaria, come le forze armate assomigliano a bande di ascari;*

*queste affermazioni generali sono gravissime nei confronti di tutte le forze armate, nel cui ambito lavorano migliaia di persone che svolgono, ogni giorno, il loro ruolo onestamente;*

*le parole usate dal pubblico ministero hanno chiari riferimenti scandalistici ed offensivi nei confronti della maggior parte*

*di ufficiali e sottufficiali che svolgono normalmente il loro lavoro al servizio del Paese;*

*dal dibattito svoltosi recentemente in Senato in materia di giustizia, è stata sostenuta l'esigenza di responsabilizzare la condotta dei pubblici ministeri ed impedirne il protagonismo e la conseguente spettacolarizzazione delle inchieste giudiziarie;*

*dalle parole pronunciate dal Ministro Flick emerge la chiara esigenza di pervenire ad una giustizia più normale e di superare l'attuale fase di emergenza che, si direbbe, dalle circostanze di questi ultimi tempi è pressoché duratura;*

*lo stesso Ministro ha affermato che la giustizia è un bene comune e che non richiede lo scontro tra posizioni contrapposte —:*

*come intenda procedere per salvaguardare i diritti fondamentali delle persone coinvolte nell'inchiesta e di quelle che sono state oggetto di dichiarazioni troppo generalizzate;*

*se il paese non abbia bisogno di una giustizia eguale per tutti e non sia, invece, deprecabile l'eccessivo protagonismo del pubblico ministero di Padova. (4-03706)*

RISPOSTA. — *In merito al quesito formulato dall'Onorevole interrogante, si fa presente che il Ministro della Difesa ha promosso azione disciplinare nei confronti del magistrato militare Benedetto Roberti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 107 della Costituzione, dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e dell'articolo 1, commi 3 e 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, chiedendo al Procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione di attivare la relativa procedura.*

*Si è proceduto a quanto sopra ritenendo che il tono ed i contenuti delle dichiarazioni rese dal dottor Benedetto Roberti, nel corso della intervista trasmessa dal TG 5 alle ore 20.00 del 26 settembre 1996, abbiano arrecato pregiudizio al prestigio ed al decoro*

delle Forze armate e non siano altresì coerenti con i principi di sobrietà, prudenza ed imparzialità ai quali deve essere ispirato il comportamento di un magistrato.

Il relativo procedimento disciplinare si è concluso il 6 febbraio 1997 con un provvedimento di trasferimento d'ufficio, adottato dal Consiglio della Magistratura Militare.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

ROTUNDO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la disoccupazione, non solo quella giovanile, ha ormai raggiunto livelli di gravità estrema soprattutto nelle regioni del Sud, dove molte famiglie vivono sotto la soglia definita di « povertà »;

in questi ultimi tempi le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici hanno dato una piccola e possibile risposta al dramma della disoccupazione attraverso l'attivazione di progetti di lavori socialmente utili;

il comune di Muro Leccese ha dato il suo contributo per l'utilizzo di sedici unità, « prorogando » il medesimo progetto e attivandone un secondo per 16 lavoratori che percepiscono l'indennità di mobilità;

sempre nel corso dell'anno 1996, facendo riferimento a dati forniti dalla sezione circoscrizionale per l'impiego di Maglie, che indicano in 720 gli iscritti nelle liste dei disoccupati su una popolazione di 5200 abitanti, l'amministrazione comunale di Muro Leccese ha predisposto un ulteriore progetto di lavori socialmente utili per l'attivazione di 60 disoccupati di lunga durata e giovani privi di occupazione;

la commissione regionale per l'impiego della Puglia, con nota del 27 giugno 1996, prot. n. 2022, ha rinviato il medesimo progetto per l'indisponibilità di risorse finanziarie;

l'esperienza dei lavori socialmente utili si rivela fortemente positiva, in quanto

garantisce alle famiglie un reddito, seppur minimo, ed alle amministrazioni una risposta alla collettività in termini di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi —:

se il Governo non ritenga necessario aumentare i fondi da destinare ai progetti di lavori socialmente utili per far fronte al dramma della disoccupazione, che, soprattutto nel Mezzogiorno, ha assunto livelli allarmanti ed insopportabili. (4-04347)

RISPOSTA. — L'interrogazione presentata dalla S.V. On.le solleva la problematica relativa allo stanziamento da parte del Governo dei fondi da utilizzare nell'ambito dei lavori socialmente utili, al fine di fronteggiare la situazione occupazionale che, soprattutto nel Mezzogiorno, ha assunto livelli drammatici.

In via preliminare, si ritiene opportuno osservare che la gestione della politica dei lavori socialmente utili costituisce sicuramente una delle priorità che l'Amministrazione è chiamata a fronteggiare nel momento presente, in particolare nelle aree dove maggiore è la concentrazione di lavoratori fuoriusciti dal processo produttivo che non hanno più la possibilità di fruire di ammortizzatori sociali, nonché nelle aree con elevati tassi di disoccupazione di lunga durata.

Già attraverso il rifinanziamento del « Fondo per l'occupazione » previsto dal decreto n. 510/96, convertito, da ultimo, nella legge n. 608/96, nella misura di 350 miliardi per l'anno 1996, destinati prevalentemente all'attivazione di lavori socialmente utili, si è operato per sopperire agli oggettivi problemi di copertura finanziaria indotti dalla molteplicità delle situazioni interessate, anche sulla base delle risultanze degli incontri tenutisi con i rappresentanti delle Regioni. Con decreto ministeriale del 25 ottobre u.s. è stato predisposto il decreto di ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dall'integrazione del finanziamento del Fondo e sono state attentamente considerate le criticità delle diverse realtà locali, assicurando, peraltro, la copertura finanziaria di tutti i progetti già avviati per gli anni

1995 e 1996. Il provvedimento ha tenuto conto anche dei dati forniti dagli Uffici del Lavoro circa i progetti per lavori socialmente utili approvati nel 1996, per i quali è stato richiesto il finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione.

Con la suddivisione di risorse operata, è stato assegnato alla Regione Puglia un ulteriore finanziamento per lire 33,680 miliardi di cui lire 19.114.000.000 per consentire la prosecuzione fino al 31.12.96 dei progetti destinati a lavoratori già impegnati in progetti nel 1995 i quali, dopo un periodo di 12 mesi in attività socialmente, utili, siano stati nuovamente avviati tenendo conto del criterio della professionalità acquisita (articolo 1, comma 20, L. n. 608/96). La rimanente somma di £. 14.566.400.000 è stata destinata al finanziamento di nuovi progetti garantendone la copertura degli oneri per almeno 6 mesi.

Successivamente l'articolo 1, comma 22, della L. n. 608/96 già citata, ha incrementato di ulteriori 50 miliardi il « Fondo per l'Occupazione » per l'anno 1996.

In sede ministeriale, relativamente alla somma di lire 77,630 miliardi stanziata per gli oneri connessi all'attuazione dei progetti di lavori socialmente utili approvati nel 1996 da ripartire a livello regionale, è stata destinata alla Regione Puglia una ulteriore quota di lire 20,323 miliardi.

Si ritiene opportuno, poi, evidenziare che già il decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge succitata, ha introdotto due novità di rilievo. Un primo profilo concerne la previsione che almeno il 15 per cento dei fondi assegnati alle singole Commissioni Regionali venga destinato ai progetti che vedono impegnati i disoccupati di lunga durata. Ciò al fine di venire incontro alle aspettative dei soggetti precedentemente esclusi o solo parzialmente inclusi dalla precedente normativa.

Un altro aspetto qualificante riguarda la possibilità per i soggetti promotori di costituire società miste, a condizione che l'Organico delle stesse sia composto, in misura percentuale prefissata, da lavoratori ovvero da soggetti aventi titolo ad essere avviati ai lavori socialmente utili, potendo questi ul-

timi costituirsi in società cooperative che partecipano alle società medesime.

Ci si propone, in tal modo, di assicurare il reimpiego dei lavoratori in uscita dai lavori socialmente utili e dei disoccupati di lunga durata, assicurando al tempo stesso la crescita qualitativa delle attività poste in essere.

È stata, infine, prevista la facoltà per gli stessi soggetti promotori di stipulare, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, con le predette società miste, convenzioni o contratti di durata non superiore a 36 mesi, aventi ad oggetto esclusivamente attività similari rispetto a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

ROTUNDO, STANISCI, MALAGNINO, RUBINO, ABATERUSSO, FAGGIANO, ROSSIELLO e GAETANO VENETO. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

le aziende ferroviarie in regime di concessione o di gestione commissariale governativa, destinatarie dei provvedimenti di cui alla legge n. 910 del 1986, hanno avviato un programma di lavori della rete ferroviaria finanziati con i fondi previsti dalla legge stessa,

le ferrovie Sud-Est hanno attivato un programma di ammodernamento (attualmente in corso) che prevede la soppressione di sessantanove impianti di passaggi a livelli retti in assuntoria;

il Ministero dei trasporti — divisione Ispa, con nota 1768 del 19 novembre 1990, autorizzava il commissario della gestione governativa delle Ferrovie del Sud-Est — su conforme parere reso dal comitato delle gestioni governative nella seduta del 9 novembre 1990 — a « trasformare gradualmente i rapporti di assuntoria intercorrenti tra gli assuntori in attività e le Ferrovie del Sud-Est in rapporti di lavoro subordinato mediante la attribuzione della

qualifica di guardarobiere », determinando in duecentotrenta unità la necessità organica atta a garantire il servizio;

analogo provvedimento è stato adottato e perfezionato a favore degli assuntori di altre aziende ferroviarie interessate ai programmi di ammodernamento previsti dalla legge n. 910 del 1986;

ad oggi non si è ancora provveduto ad inserire gli assuntori dei passaggi a livello direttamente nell'organico del personale di ruolo con la qualifica di guardabarriere;

il Ministero del lavoro — ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari — con nota 35782 del 29 dicembre 1995 ha riconosciuto che la « fondatezza della rivendicazione (...) impone una adeguata soluzione al passaggio in ruolo degli assuntori al fine di evitare una ingiustificata ed iniqua disparità di trattamento con i lavoratori del settore di altre regioni »;

tale situazione di evidente inadempimento ha provocato disservizi all'azienda al limite della sicurezza dell'esercizio, forti tensioni tra i lavoratori ed aspre vertenze sindacali —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di consentire, dopo tanti anni, la trasformazione dei rapporti di assuntoria attualmente esistenti presso le Ferrovie Sud-Est in rapporti di lavoro subordinato. (4-05876)

*RISPOSTA. — La Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione ha autorizzato il graduale passaggio in ruolo degli assuntori di passaggi a livello della Gestione Governativa delle Ferrovie del Sud-Est con nota del 19 novembre 1990, in conformità con il parere espresso dal Comitato per le gestioni governative.*

*L'autorizzazione era ed è strettamente collegata alla effettiva soppressione degli impianti retti in assuntoria ed alla disponibilità di posti in organico nella qualifica di accesso, individuata in quella di guardabarriere (9° livello).*

*Pertanto la Gestione potrà procedere al passaggio in ruolo del personale in questione solo al momento in cui tali condizioni si verificheranno.*

*Analoghi chiarimenti sono stati forniti dall'Amministrazione all'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di Bari, con nota del 21 dicembre 1996, nella quale si è specificato che gli eventuali difformi comportamenti — passaggi in ruolo disposti presso altre aziende — sono stati motivati da considerazioni strettamente attinenti a quelle realtà socio-aziendali, considerazioni, peraltro, analoghe a quelle indicate per le ferrovie in questione.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

PAOLO RUBINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*gli aumenti vertiginosi dei contributi agricoli unificati dovuti dai datori di lavoro agricoli e l'introduzione di notevoli appesantimenti burocratici in materia di collocamento in agricoltura (registro d'impresa, buste paga, ecc.), originariamente disposti dal decreto legislativo 375 del 1993, e successivamente dal decreto-legge 40 del 1° febbraio 1996 e comunque non completamente snelliti dall'ultimo decreto-legge 301 del 3 marzo 1996, lungi dal favorire gli obiettivi di riequilibrio della questione previdenziale e del mercato del lavoro in agricoltura, hanno invece contribuito ad allargare l'area della evasione contributiva ed a peggiorare la gestione del collocamento con gravi ripercussioni sull'occupazione;*

*specialmente nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE 2081/93 e seguenti, la forte presenza di coltivazioni mediterranee (olio, uva da tavola, vino, agrumi, tabacco, ortofrutta) richiede grossi apporti di giornate lavorative;*

*dette produzioni, specialmente negli ultimi anni, sono soggette a spietata concorrenza sul mercato da parte dei prodotti*

provenienti dai paesi extracomunitari dell'area del Magreb ed America latina, che si avvantaggiano all'origine di un bassissimo costo del lavoro della totale assenza di pressione fiscale-previdenziale, tant'è che la qualità elevata dei prodotti italiani ben poco riesce a fare rispetto ai bassi prezzi delle deratte dei paesi citati;

le aliquote contributive per la determinazione dei contributi agricoli unificati vengono ancora riferite ad un salario medio convenzionale, e comunque di gran lunga superiore alla media delle aliquote degli altri Paesi europei;

dal 10 al 18 giugno 1996 scadono i termini per il pagamento dei contributi agricoli unificati relativi al quarto trimestre 1995, il cui costo ha subito un incremento del 50 per cento rispetto alle aliquote in vigore al 30 giugno dello scorso anno, così come previsto dalla legge 537 del 1993;

la proroga (articolo 2, comma 3, del decreto-legge 214 del 26 aprile 1996) al 1° giugno 1996 degli adempimenti relativi al prospetto paga di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 375 del 1993 ingenera non pochi problemi di calcolo e di ordine fiscale-tributario essendo inserito nel corso dell'anno —:

quali provvedimenti legislativi e normativi intenda assumere, con l'urgenza che il caso richiede, per ridurre il costo dei contributi agricoli unificati e per alleggerire la pressione burocratica nel settore primario, al fine di congiurare il malcontento che serpeggia tra i coltivatori, onde evitare di fare esplodere « la rabbia verde » che i presidenti confederali della coldiretti, della CIA e della Confagricoltura hanno ricordato a conclusione della manifestazione unitaria a Napoli del 28 maggio 1996, e rasserenare un comparto ancora molto importante per l'economia e per l'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno;

quali provvedimenti di urgenza intenda adottare al fine di bloccare gli aumenti dei contributi agricoli unificati con l'emissione di nuovi bollettini contributi

agricoli unificati relativi a terzo e al quarto trimestre 1995 calcolate in base alle aliquote contributive valide al 30 giugno 1995;

come intenda risolvere la complessa questione dell'accertamento induttivo delle giornate lavorative in agricoltura, previsto ancora dal decreto-legge 301 del 1996;

come intenda snellire la burocratizzazione nei rapporti di compartecipazione familiare (decreto-legge 301 del 1996, articolo 4, comma 13);

se non ritenga opportuno prorogare al 1° gennaio 1997 l'entrata in vigore degli adempimenti relativi al prospetto paga di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 375 del 1993 ed articolo 2, comma 3, del decreto-legge 214 del 1996;

se non ritenga necessario riaprire i termini fino al 31 luglio 1996 del condono previdenziale agricolo agevolato ex servizio provinciale dei contributi agricoli unificati di cui all'articolo 18, comma 6 e seguenti, della legge 724 del 1994. (4-00956)

*RISPOSTA. — L'interrogazione parlamentare sottopone all'attenzione del Ministero le questioni concernenti il lavoro agricolo, con particolare riferimento alla pressione contributiva esistente nel settore ed alla disciplina dei collocamento.*

*Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, si ritiene opportuno fare brevemente il punto in merito alle iniziative sinora assunte.*

*Lo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita ai Governo dalla legge n. 335/95 in materia di previdenza agricola è stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che hanno espresso il relativo parere.*

*In vista della ridefinizione degli aspetti previdenziali del settore agricolo ed in considerazione della crisi economica in cui lo stesso versa, sono stati adottati, comunque, provvedimenti che si sono mossi proprio nella direzione auspicata dalla S.V.*

*Da un lato, è stato previsto un differimento dei termini per il versamento dei contributi agricoli relativi alla manodopera*

impiegata, rispettivamente, nel quarto trimestre 1995, nel primo trimestre 1996 e nel secondo trimestre 1996 « d.l. 14 giugno 1996, n. 318, d.l. 2 agosto 1996, n. 405, d.l. 1° ottobre 1996, n. 511, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, d.l. 13 dicembre 1996, n. 629, convertito dalla legge 3 febbraio 1997, n. 14, d.l. 31.1.97, n. 11, convertito dalla legge 28 marzo 1997, n. 81).

Per quanto concerne la regolarizzazione contributiva del settore, si segnala, in primo luogo, la disposizione recata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. La norma in questione (articolo 1, comma 229) attribuisce ai soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale ed assistenziale del settore agricolo, la facoltà di estinguere la parte residua del debito avvalendosi delle modalità generali del condono.

Disposizioni in materia di condono previdenziale sono contenute anche nel decreto legge 28 marzo 1997, n. 79.

L'articolo 4, commi 4 e 5, di tale ulteriore provvedimento fissa modalità e termini della procedura di regolarizzazione contributiva del settore agricolo, relativamente a periodi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purché in scadenza alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Possono essere, altresì, corrisposti alle medesime condizioni i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte di debito contributivo rimasto insoluto.

Un ulteriore intervento normativo ha riguardato l'introduzione di una maggiore gradualità nel processo di elevazione delle aliquote contributive — come delineate dall'articolo 11, comma 27, della legge n. 537/93, per le aziende agricole ubicate nei territori montani e nelle zone svantaggiate (d.l. 31.1.97, n. 11, convertito dalla legge n. 81/97).

Col medesimo provvedimento è stata, inoltre, prevista la riduzione dell'onere contributivo per il 1997-1999 per le aziende agricole site nel Mezzogiorno, attraverso la rimodulazione delle aliquote, partendo da una misura del 60 per cento relativamente

alle rate del quarto trimestre 1996 e del primo trimestre 1997, per assestarsi, relativamente agli ulteriori periodi di fruizione del beneficio, sulla misura del 40 per cento.

In merito alla richiesta di abrogare il sistema di « accertamento induttivo delle giornate lavorative previsto ancora dal decreto legge 3 giugno 1996, n. 301 », si fa presente quanto segue.

I valori medi dell'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun tipo di bestiame (tabelle ettaro - coltura) sono validi soltanto per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro prestate dai partecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori.

Non è stata, infatti, riprodotta, nel provvedimento che ha reiterato il decreto legge 3 giugno 1996, n. 301 (convertito, da ultimo, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608), la disposizione che considerava validi i valori medi anche ai fini dei controlli ispettivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 375/93.

Al riguardo, si rammenta che la stima tecnica a mezzo visita ispettiva viene indicata, nell'articolo 8 del citato decreto, come lo strumento per calcolare il fabbisogno lavorativo, al fine di raffrontare i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento.

In tale contesto va segnalato, inoltre, che già con il decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, confluito, con modificazioni, nella legge n. 608/96, si è provveduto a disciplinare direttamente la materia relativa agli obblighi di documentazione e di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo.

In particolare, è stato introdotto un sistema di rilevazione ufficiale di manodopera occupata mediante elenchi nominativi annuali e trimestrali predisposti dall'INPS sulla base delle dichiarazioni effettuate dalle singole imprese.

In ordine, poi, ai rapporti di partecipazione familiare, che l'On.le interrogante giudica eccessivamente « burocratizzati », si fa presente che il decreto legge n. 40/96, convertito, da ultimo, dalla legge n. 608/96, ha introdotto una semplificazione della pro-

*cedura in materia di dichiarazione della manodopera occupata (articolo 6, commi 3 e 4, del d.l.vo n. 375/93).*

*Per i contratti non registrati di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere anteriormente alla vigenza della legge n. 203/1982, compresi i contratti in regime di proroga, è stata prevista una semplice dichiarazione di responsabilità in luogo della presentazione del contratto, anche in presenza di situazioni di irregolare formazione di accordi attinenti alla coltivazione dei terreni.*

*Per quanto concerne, poi, gli adempimenti relativi ai prospetti paga, si osserva, in primo luogo, che l'obbligo di consegnare al lavoratore il prospetto paga nel momento in cui viene corrisposta la retribuzione è stato esteso dall'articolo 4 del d.l.vo n. 375/93 anche ai datori di lavoro agricolo (prima esclusi), nell'ambito delle misure volte a razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.*

*Si segnala, al riguardo, che col decreto legge n. 40/96, convertito dalla legge n. 608/96, è stato stabilito che, in caso di rapporto di durata non superiore al mese, può essere utilizzato, in sostituzione del prospetto paga, il quinto esemplare della sezione matricola del registro d'impresa, come definito dal decreto ministeriale 29 settembre 1995 (pubblicato nella G.U. n. 240 del 13 ottobre 1995).*

*Anche in questo caso, si tratta, come evidente, di una disposizione volta ad introdurre elementi di semplificazione nelle procedure di assunzione dei lavoratori in agricoltura.*

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.*

**SANTANDREA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

*il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 319, recante « interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria », prevede anche la proroga triennale della funzione della « commissione d'indagine sulla povertà e l'emarginazione »;*

*per tale commissione, costituita nel 1991, per la quale sono già stati spesi 2.800 milioni in 5 anni, è stato stabilito un finanziamento di 1.500 milioni per tre anni —:*

*quali siano i nominativi e le competenze di tutti i componenti che si sono succeduti nella commissione;*

*quali siano gli interventi operati e le iniziative assunte a tutt'oggi da questa commissione;*

*quante e quali spese siano state sostenute, con particolare riguardo per i trattamenti di missione e gli eventuali « gettoni di presenza »;*

*perché una commissione esistente da cinque anni e prorogata per altri tre debba essere regolamentata da uno strumento legislativo come il decreto-legge, il quale dovrebbe essere utilizzato solo ed esclusivamente « in casi straordinari di necessità e d'urgenza », come stabilito dal dettato costituzionale (articolo 77). (4-02556)*

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto rappresento quanto segue.*

*Innanzitutto la Commissione di indagine sulla povertà e l'emarginazione ha cessato la sua attività in quanto l'ultimo decreto-legge 4/10/96, n. 521 non è stato reiterato dal Governo in ossequio alla nota sentenza della Corte Costituzionale, né, di conseguenza, sono stati stanziati fondi per il 1997.*

*Tengo, comunque, a precisare che nel corso degli ultimi anni la Commissione è riuscita a portare a compimento molti degli obiettivi programmati, tra i quali emergono il rapporto annuale sulla povertà, la valutazione dell'impatto sui cittadini poveri delle manovre economiche del Governo, la proposta per l'assegno ai figli ed il minimo vitale, la definizione di un paniere di beni e servizi per misurare la povertà assoluta.*

*Ritengo, quindi, di poter affermare la rilevanza politica e sociale dell'attività della Commissione e auspico, con adeguato strumento normativo, una sollecita ripresa del lavoro della Commissione medesima finalizzato al monitoraggio, alla documenta-*

zione statistica e all'analisi delle cause della povertà, valutando le misure adottate ed elaborando interventi normativi.

Per quanto riguarda, infine, le spese sostenute relativamente alle missioni ed ai gettoni di presenza corrisposti ai membri della Commissione dal 1991 al 1996, così come richiesto dall'on.le interrogante, la somma ammonta complessivamente a £. 143.000.000.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

SCRIVANI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

organi di informazione locale riferiscono che le Ferrovie dello Stato spa hanno deciso la cancellazione della fermata di tre treni *Intercity* presso la stazione ferroviaria di Giulianova (TE);

nel recente passato è stata assunta e messa in atto analoga decisione per altri treni;

con la recente decisione delle Ferrovie dello Stato spa, il territorio della provincia di Teramo diviene l'unico dell'intera tratta Bologna-Pescara-Bari ad essere escluso quasi interamente dalle fermate di treni a lunga percorrenza;

tutto ciò determina un grave danno all'insieme delle attività umane e, in particolare, a quelle turistiche, fortemente presenti lungo la fascia costiera teramana ma anche nelle zone interne della provincia —:

quali iniziative intenda assumere presso le Ferrovie dello Stato spa, affinché sia revocata la decisione di sopprimere le fermate di tre treni *Intercity* nella stazione ferroviaria di Giulianova e perché in tale località della provincia di Teramo siano programmate le medesime fermate di treni a lunga percorrenza attualmente previste ed effettuate presso stazioni ferroviarie di province limitrofe. (4-04942)

RISPOSTA. — Le F.S. S.p.A. informano che l'orario 1996/1997 prevedeva, limitatamente

al periodo estivo, la fermata a Giulianova dei seguenti treni:

IC 9531 e 9532 (ETR 450) Milano-Pescara e viceversa;

IC 9441 e 9442 (ETR 450) Bolzano-Pescara e viceversa;

IC 687 e 688 S. Benedetto del Tronto-Roma Termini e viceversa.

Con l'attivazione dell'orario invernale mentre sono stati soppressi i treni 9531 e 9532, è stato limitato il percorso degli altri, in quanto i dati in possesso delle F.S. S.p.A. hanno evidenziato che l'offerta così strutturata risulta essere sufficiente per la domanda di trasporto del periodo invernale.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

STEFANI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

l'orario ufficiale delle Ferrovie dello Stato, valido per il periodo 29 settembre 1996 - 31 maggio 1997, riporta ancora nel prospetto delle vetture letto in servizio interno collegamenti: Venezia-Padova-Vicenza (fermata alle 23.27); Verona-Bologna-Roma (n. del treno 9720/220/849/825); Roma-Bologna-Verona-Vicenza (fermata alle 07.38); Padova-Venezia, mentre detti collegamenti risultano di fatto sospesi dal 26 giugno 1996;

Vicenza e la sua provincia, già sofferenti per l'inadeguatezza del proprio sistema di comunicazioni, si vedono così sottratti importanti collegamenti —:

quali siano i motivi della sospensione e della data prevista per il ripristino del servizio. (4-04834)

RISPOSTA. — Le F.S. Spa, a seguito dell'ordinanza del pretore di Torino che in data 13 giugno ha ipotizzato la presenza di tracce di amianto su 69 vetture letto, ha immediatamente inviato le citate 69 vetture alle officine specializzate nei processi di decoi-

beritazione, nell'intento di eliminare possibili rischi per la clientela.

In attesa del ritorno alla normale circolazione, la Società ha elaborato un piano di diminuzione proporzionale dell'offerta basato inizialmente sulla temporanea soppressione di soli servizi VL, dove fossero presenti per la stessa destinazione più di una vettura letti, e scegliendo, successivamente, quelle che presentavano una minore frequentazione.

Per quanto attiene specificatamente alla relazione Roma-Venezia servita dalle coppie di treni 818 e 849/220/9720 (Roma-Venezia), 842-841/840 (Roma-Trieste) e 844-845/847 (Napoli-Venezia) è stato deciso di sospendere temporaneamente la carrozza VL del treno 818/849 proprio per la scarsa frequentazione rispetto agli altri treni (8 viaggiatori medi annui contro i 18 viaggiatori medi annui degli altri due treni).

Le F.S. Spa non sono attualmente in grado di indicare una data di ripristino del servizio.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

STRAMBI e MALENTACCHI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 457 dell'8 agosto 1972, al titolo II, articolo 8, ultimo capoverso, definisce come operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori, sempre a tempo indeterminato, che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda;

le sedi Inps di alcune province, in particolare della Toscana, interpretano tale articolo nel senso che hanno diritto al riconoscimento della cassa integrazione guadagni quei lavoratori a tempo indeterminato che svolgono nell'anno 180 giornate di « effettivo lavoro » (non di lavoro, come il dettato di legge), chiedendo il rimborso delle somme erogate nel caso tale requisito non venga riconosciuto;

tale interpretazione crea serissimi problemi, in particolare per i lavoratori

forestali che operano in zone montane e sono costretti a prolungati periodi di fermo per neve o, in genere, per condizioni atmosferiche impraticabili;

nonostante permanga lo status di lavoratore a tempo indeterminato a tutti gli effetti (salariali, contributivi, normativi), si determinano gravi conseguenze, quali: a) vengono penalizzate le situazioni di maggior disagio (zone montane) in cui più frequente è il ricorso alla cassa integrazione guadagni per motivi atmosferici, rischiando di vanificare lo scopo stesso della legge; b) vengono resi non usufruibili, pena la perdita del diritto alla cassa integrazione guadagni, istituti contrattuali e di legge che sono conquiste civili e politiche di tutti i lavoratori (ferie, festività, permessi matrimoniali, gravidanze e puerperio, permessi sindacali e politici, eccetera); in caso di malattie professionali o malattie generiche, oppure di infortuni sul lavoro, si rischia facilmente di veder compromessa la possibilità di fruire della cassa integrazione guadagni —:

se non intenda intervenire presso le sedi, centrali e periferiche, del l'Inps per fornire un'interpretazione autentica del dispositivo in oggetto, al fine di dare soluzione ad una situazione che crea forte disagio tra i lavoratori ed è fonte di continui contenziosi per la disparità delle interpretazioni e degli orientamenti.

(4-03524)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.

L'operato delle sedi INPS è uniforme su tutto il territorio nazionale e pertanto tutte le sedi sono tenute a richiedere il rimborso delle somme erogate a titolo di integrazione salariale a quei lavoratori agricoli che, nell'anno, non raggiungono il requisito occupazionale di almeno 181 giornate di effettivo lavoro, come stabilito dall'articolo 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457.

Tutto ciò sulla base del criterio fornito al riguardo dal competente Organo che a suo tempo sovrintendeva alla Cassa per l'inte-

grazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole. Secondo il predetto parere, infatti, ai lavoratori che, alla fine di ciascun anno, non presentavano almeno 181 giornate di effettivo lavoro, si recuperavano le prestazioni non dovute.

Per quanto riguarda, invece, la mancata erogazione delle integrazioni salariali, lamentata dalla S.V. On.le, e relativa alle giornate in cui il lavoratore usufruisce di ferie, festività, malattia ed infortuni nonché di permessi sindacali e politici, l'INPS precisa che la natura dell'istituto dell'integrazione salariale, è quella di sostituire, in presenza delle specifiche condizioni previste dalla legge, la retribuzione nel caso in cui quest'ultima non spetti per mancata attività lavorativa.

Conseguentemente l'integrazione salariale non compete né per le giornate per le quali il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere la retribuzione, come per esempio per le assenze volontarie, per le cosiddette giornate di « carenza » in caso di malattia, né per quelle già indennizzate ad altro titolo, quali l'indennità di malattia, infortunio, maternità.

Non è dovuto, infine il trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate per le quali, pur non essendo lavorate, viene corrisposta la retribuzione dal datore di lavoro (ferie e festività e permessi retribuiti).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TASSONE. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere:

se esistano motivi ostativi all'iscrizione sulle cartoline precetto — consegnate ai militari di leva dell'Esercito in partenza — della seconda destinazione del militare stesso, accanto alla prima, così come risulta da « tabulati » all'uopo predisposti;

se non ritenga il Ministro interrogato che tale omissione sia a dir poco contraria ad una reale « trasparenza » amministrativa e alle regole di buona amministrazione, raggiungibili non solo attraverso la concentrazione dei tabulati di cui trattasi

in poche mani, così come è stato disposto nel recente passato dal suo predecessore, concentrazione che, rendendo ancora più preziosa la notizia provoca ed accentua quegli inconvenienti che si intenderebbero eliminare;

non ritenga il Ministro interrogato che tali tabulati, appena definiti, debbano essere resi disponibili, con adeguata pubblicità presso i vari enti, al fine di evitare inconvenienti facilmente intuibili.(4-00863)

RISPOSTA. — In ordine al problema sollevato dall'Onorevole interrogante si rappresenta che le ragioni ostative all'iscrizione, sulle cartoline di precetto dei militari di leva dell'Esercito, anche dell'Ente di impiego (seconda destinazione) risiedono nel fatto che durante il periodo di addestramento ed eventualmente di successiva specializzazione sono necessarie delle operazioni di perequazione, dovute in parte alle variazioni del gettito influenzate anche dalle assegnazioni degli ausiliari di leva alle Forze di Polizia e ai Vigili del Fuoco, che sono effettuate sia utilizzando le designazioni extra-quota, sia mediante cambi di destinazione.

La mancata indicazione dell'Ente di impiego nelle cartoline precetto dei giovani incorporati nell'Esercito non contrasta, peraltro, con gli indispensabili principi di uniformità di trattamento nei confronti dei giovani chiamati alle armi in Marina, in Aeronautica o nelle Forze di Polizia come ausiliari di leva, in quanto le procedure per questi ultimi prevedono la designazione agli Enti di impiego solo al termine del periodo di addestramento.

In merito ai « tabulati » si forniscono le seguenti precisazioni.

Lo Stato Maggiore dell'Esercito, di concerto con la Direzione generale della Leva, mediante il Nucleo FACL (Formazione Automatizzata dei Contingenti di Leva) appronta, su nastro magnetico, uno per ciascuna Regione Militare (RM), i tabulati relativi ai giovani interessati alla chiamata ed appartenenti alle aree geografiche di competenza delle citate RM, suddivisi per Distretto Militare. L'Ufficio informatica ed il

Comando Leva curano, attraverso il Centro Elaborazione Dati di Regione Militare, la stampa e la distribuzione, per ogni Distretto Militare, dei tabulati contenenti indicazioni sulle date di partenza e sugli Enti di addestramento dei giovani assegnati.

I Distretti Militari ricevono i tabulati, inerenti unicamente gli iscritti al proprio bacino di utenza, per essere utilizzati dai loro Uffici Reclutamento e per l'affissione nelle bacheche per la visione al pubblico. L'affissione pubblica dei tabulati con tutti i nominativi dei giovani interessati alla chiamata di ciascun contingente, sui quali è riportata la data di partenza e l'Ente di 1° impiego (addestramento), garantisce, nei confronti della generalità degli arruolati delle tre Forze Armate, un trattamento imparziale ed uniforme.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

TATARELLA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

attualmente il limite massimo d'età per poter partecipare al concorso per allievo sottufficiale dei carabinieri è di ventotto anni;

tale limite non è più adeguato, essendo cresciuta l'età media dei partecipanti al concorso a causa della maggiore scolarizzazione e della più diffusa disoccupazione —:

quali iniziative intenda intraprendere per giungere all'elevazione del predetto limite di età. (4-05290)

RISPOSTA. — In ordine alla proposta segnalata dall'On.le interrogante, relativa ai limiti di età per la partecipazione al concorso pubblico per l'ammissione al corso per allievi ispettori dell'Arma dei carabinieri, si rappresenta che l'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, prevede

che possano partecipare al predetto concorso i cittadini italiani « che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il venticinquesimo anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite di età è elevato a ventotto anni ».

Stante tale esplicita previsione normativa rafforzata anche da quanto indicato al punto 4 dell'articolo 14 dello stesso d.lgs. 198/95, che espressamente prevede che « gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impiegati non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto », un innalzamento dei detti limiti di età potrebbe avvenire unicamente mediante l'emanazione di una nuova norma di legge che disciplini diversamente i requisiti di ammissione al concorso.

Tale ipotesi, peraltro, appare difficilmente percorribile nella considerazione che il legislatore, nello stabilire i limiti di età sopra citati con il recente d.lgs. 198/95, ha comunque tenuto conto oltre che della atipicità dei concorsi militari rispetto agli altri pubblici concorsi, anche delle specifiche esigenze del reclutamento e degli ordinamenti del personale militare.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

TRANTINO. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere se:

l'Alitalia, dal primo giugno, abbia aumentato le tariffe Apex dalla Sicilia per Roma e il nord Italia;

l'Apex è sigla di tariffa scontata per cui occorre acquisire il biglietto quattordici giorni prima, quindi automaticamente l'aumento è già operativo;

tale rincaro non è stato comunicato agli utenti, posti davanti al fatto compiuto senza essere preavvertiti;

non ravvisi l'urgenza di intervenire per impedire un provvedimento, ancora una volta penalizzante per i viaggiatori siciliani, che dovrebbero avere il trattamento tariffario privilegiato degli utenti delle altre isole, in quanto hanno forzata-

mente le tratte più lunghe e dunque più costose e che oggi si vedono ridotta anche la fascia degli sconti;

infine, reputi che debba avere sempre torto chi non parla di secessione, perché tra il delirio e il dovere ha scelto sempre i valori. (4-00615)

**RISPOSTA.** — *Alcune tipologie di tariffe promozionali praticate dalla società Alitalia prevedono livelli di sconto in relazione ai periodi di applicazione.*

*La tariffa Apex ha tre abbattimenti in relazione a tre periodi considerati di alta, intermedia e bassa stagione:*

*alta: dal 1° al 31 agosto — sconto del 30%;*

*intermedia: dal 1° giugno al 31 luglio e dal 1° al 30 settembre — sconto del 35%;*

*bassa: dal 1° aprile al 31 maggio e dal 1° al 26 ottobre — sconto del 40%.*

*Tale regolamentazione è stata a suo tempo notificata all'Amministrazione secondo la normativa vigente ed è valida su tutta la rete nazionale.*

*Pertanto, considerato che tale modulazione era in vigore già dal 29 ottobre 1995, non si ritiene di poter parlare di aumento di tariffe né di mancata comunicazione all'utenza.*

*Inoltre, in linea generale, le tariffe dei collegamenti aerei sono inversamente proporzionali alla distanza ortodromica delle tratte a causa dell'elevata incidenza dei costi fissi di atterraggio e decollo e pertanto sotto tale profilo i collegamenti nord/sud registrano un costo chilometrico inferiore rispetto alle tratte più brevi.*

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.

**TRANTINO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la Croce rossa italiana, in virtù della normativa internazionale recepitata dal no-

stro Paese, dispone di un corpo militare, o ausiliario delle forze armate dello Stato;

tale corpo — in quanto ausiliario delle forze armate — in tempo di guerra ha lo scopo di contribuire con mezzi e personale proprio allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati ed inoltre disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri, degli internati e dei dispersi, mentre, in tempo di pace, oltre a predisporre per le esigenze anzidette attraverso la preparazione del proprio personale militare e la predisposizione dei materiali, interviene in caso di pubbliche calamità o catastrofi per il soccorso sanitario di massa, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613;

lo stato giuridico del personale del corpo Militare della Cri è disciplinato dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con legge del 25 febbraio 1941, n. 883;

il corpo militare oggi conta circa mille persone con lo *status* di militare, in servizio a tempo indeterminato ed operanti nei vari settori della Croce rossa italiana;

il Corpo può mobilitare circa 40.000 persone, iscritte nei vari ruoli allorché dovessero verificarsi le condizioni di impiego previste per i sopra descritti casi di emergenza —:

se siano in corso di emanazione o allo studio sconsiderati provvedimenti tendenti allo scioglimento della predetta, benemerita, istituzione militare, nella considerazione che il personale sia in servizio che in congedo sta vivendo momenti di grave disagio ed ansia, a seguito di notizie che sono state diffuse e che trovano riscontro in taluni provvedimenti preliminari posti in essere dal comitato centrale della Croce rossa (sospensione degli avanzamenti del personale, blocco dell'erogazione degli arretrati e delle competenze dovute per legge, soppressione di taluni centri operativi, disinteresse della sede centrale per quanto concerne i problemi di inquadramento giu-

ridico del personale militare), così ripa-  
rando in tempo ad una eventuale iniquità  
etico-sociale, revocando, se vere, iniziative  
da « scienza del peggio ». (4-02032)

**RISPOSTA.** — Si risponde per incarico  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In ordine ai quesiti formulati dal-  
l'On. interrogante, si fa presente anzitutto  
che l'Associazione della Croce Rossa Ita-  
liana, già « Ente privato di interesse pub-  
blico » secondo il decreto del Presidente  
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613  
(articolo 1), è stata riconosciuta « Ente do-  
tato di personalità giuridica di diritto pub-  
blico » dalla legge 20 novembre 1995, n. 490  
(articolo 7), di conversione del decreto-legge  
20 settembre 1995, n. 390 e, come tale, è in  
atto assoggettata alla disciplina normativa e  
giuridica degli Enti pubblici.

I poteri di vigilanza sull'Ente spettano al  
Ministero della sanità e al Ministero della  
difesa limitatamente ai profili di interesse  
indicati, rispettivamente, nella legge 13  
marzo 1958, n. 296, e nel decreto del Pre-  
sidente della Repubblica n. 613/1980. In  
concreto e in rapporto ai problemi posti  
nell'interrogazione la Difesa non ha alcuna  
competenza per quanto riguarda il recluta-  
mento, l'impiego, l'avanzamento di carriera  
e il trattamento economico del personale dei  
due Corpi ausiliari della Sanità militare.

Ciò premesso, si rappresenta che — dagli  
elementi acquisiti presso l'Ente pubblico —  
risulta che non sussistono « provvedimenti »  
in itinere tesi allo scioglimento o alla smi-  
litarizzazione del « Corpo militare », e ne-  
pure risulta che il Comitato centrale della  
CRI abbia promosso iniziative preliminari  
del tipo cui si fa cenno: sospensione degli  
avanzamenti del personale, blocco della cor-  
responsione degli arretrati.

Risulta invece esservi una notevole mole  
di lavoro arretrato nell'espletamento delle  
pratiche d'avanzamento del personale mili-  
tare della Croce rossa italiana, determinato  
dalla complessità della procedura prevista  
dal RD 10 febbraio 1936 n. 484.

I tempi di definizione delle pratiche in  
parola sono infatti molto lunghi in quanto  
sono previsti ben cinque gradi di valuta-  
zione per gli ufficiali e quattro per i sot-

tufficiali e la truppa. Inoltre non vi è di-  
stinzione tra gli avanzamenti del personale  
in servizio e quelli del personale in congedo.

Per ovviare ai ritardi e all'arretrato la  
Commissione centrale fin dal giugno 1995  
opera con sessioni più frequenti e gli uffici  
competenti hanno ricevuto dalla sede cen-  
trale, a fine anno 1995, precise disposizioni  
per definire in tempi brevi le pratiche an-  
cora in sospenso.

In tale quadro si pone la questione delle  
spettanze arretrate, in quanto le stesse pos-  
sono essere liquidate solo dopo che la pra-  
tica dell'avanzamento abbia terminato il suo  
iter con esito favorevole.

Anche per quanto concerne la soppres-  
sione di taluni centri operativi, l'affermazione  
non trova riscontro; ciò è dimostrato  
dal fatto che negli ultimi anni sono state  
istituite delle nuove unità operative (Centro  
Operativo di Emergenza di Lodi e CODAM  
di Biancavilla-CT).

Per quanto attiene infine ai problemi più  
generali che interessano attualmente e in  
prospettiva il Corpo Militare, essi sono stati  
ampiamente trattati nel corso di una ap-  
posita audizione, alla XII Commissione  
della Camera dal Sottosegretario di Stato  
per la Difesa il 10 dicembre 1996.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

**TREMAGLIA.** — Al Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale. — Per sapere  
quando saranno pagati i ratei maturati e  
non riscossi della pensione SOS  
n. 70263849, di cui era titolare la signora  
Maria D'Amico Capponi, nata il 19 novem-  
bre 1908 a Catania, deceduta a Rosario  
(Argentina) il 22 gennaio 1995, all'unica  
erede, cioè la figlia, signora Valeria Pine-  
schi, nata a Torino il 5 marzo 1927, resi-  
dente a Rosario - vià Santa Fé n. 1521, la  
cui pratica risulterebbe presso la sede  
INPS di Catania con il n. 095-367183.

(4-01513)

**RISPOSTA.** — In relazione all'atto di sin-  
dacato ispettivo suindicato, l'Istituto Nazio-  
nale di Previdenza Sociale ha esposto  
quanto segue.

A favore della Sig.ra Valeria Pineschi, nata il 5.3.1927 e residente in Argentina, quale unica erede della Sig.ra Maria Capponi D'Amico, titolare della pensione n. 70263849 cat. So/s, è stato disposto il pagamento delle somme maturate e non riscosse per L. 28.429.220.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere quale sia lo stato delle seguenti pratiche di pensione in convenzione italo-argentina:

categoria So/S, del signor Pietro Passaro, nato il 3 febbraio 1921 ad Agira (Enna), la cui domanda n. 94015819 fu inoltrata alla sede INPS 5500 il 19 agosto 1988;

categoria So/S, della signora Anastasia Rosa Palavecino, vedova Magni, nata il 18 agosto 1920, la cui domanda n. 94015801 fu inoltrata alla sede INPS 5500 l'8 settembre 1987;

categoria Vo/S, della signora Sinfiorosa Caputo nata il 6 luglio 1923 a San Chirico Raparo (Potenza), la cui domanda n. 00951299 fu inoltrata alla sede INPS 6400 il 19 ottobre 1993;

categoria So/S, della signora Anna Lidia Giannangeli vedova Iannarelli, nata il 16 gennaio 1926 a Collepietro (L'Aquila), la cui domanda n. 93102044 fu inoltrata alla sede INPS dell'Aquila il 24 marzo 1992.

(4-01518)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto l'Istituto nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.

La domanda di pensione ai superstiti presentata dal Sig. Pietro Passaro, figlio superstite inabile del Sig. Giuseppe Passaro non è stata ancora definita, in quanto l'interessato, sebbene sollecitato più volte tramite il Consolato di Rosario, non ha pro-

dotto la certificazione sanitaria necessaria per documentare le sue condizioni cliniche all'epoca del decesso del padre.

L'Istituto ha fatto presente, poi, che risulta agli atti una domanda di pensione di reversibilità presentata dalla Sig.ra Anastasia Rosa Palavecino vedova La Rosa, nata il 18 aprile 1920 e non dalla Sig.ra Anastasia Rosa Palavecino vedova Magni, nata il 18 agosto 1920, come affermato dalla S.V. On.le nell'interrogazione in oggetto. Sono discordanti, quindi, sia la data di nascita della vedova che le generalità del de cuius.

Per quanto riguarda, invece, la definizione della pensione di vecchiaia della Sig.ra Sinfiorosa Caputo nata il 6 luglio 1923, l'INPS ha fatto presente di aver richiesto e già sollecitato all'interessata l'invio della propria situazione reddituale, dal 1991 al 1996, per accertare la sussistenza del diritto all'integrazione della pensione al minimo.

Si comunica, infine, che a favore della Sig.ra Anna Lidia Giannangeli Iannarelli è stata liquidata la pensione n. 47001646 cat. Sos, regolarmente in pagamento in Argentina.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:

quale sia lo stato della pratica di pensione ai superstiti la cui domanda fu presentata il 24 luglio 1992 dalla signora Carmela Lizza, nata il 16 luglio 1912, residente negli Stati Uniti, il cui fascicolo è in trattazione presso la sede Inps di Napoli.

(4-05603)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. On.le l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato che alla Sig.ra Lizza Carmela Ragucci è stata liquidata la pensione n. 47003028, cat. Sos.

L'INPS ha, inoltre, precisato che la pensione, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 30.4.1969 n. 153, non è stata integrata al minimo in quanto l'interessata beneficia di

*pensione estera di importo superiore all'integrazione.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

quando si intenda mettere in pagamento la pensione SOS 47001092 della signora Norma Antonia Menegatti Caccin, nata a Castelfranco Veneto (Treviso) il 17 gennaio 1932 e residente in Argentina.

(4-06740)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo suindicato, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha esposto quanto segue.*

*Il pagamento della pensione n. 47001092 cat. Sos intestata alla Sig.ra Menegatti Norma Caccin viene regolarmente effettuato con cadenza semestrale a mezzo assegno bancario a Perez in Argentina.*

*La domanda di ricostituzione della pensione presentata dall'interessata ai sensi della sentenza n. 495/1993 verrà esaminata non appena l'Ente assicuratore argentino comunicherà l'importo della pensione estera percepita dal coniuge defunto.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quanto tempo ritenga occorrerà ancora per il ripristino del trattamento minimo della pensione VO/S n. 50375580, di cui è titolare il signor Sigfrido Luis Barbato, nato il 19 ottobre 1916, residente in Brasile, comprensiva della maggiorazione quale ex combattente, e per quali motivi non gli siano stati effettuati pagamenti in acconto se i tempi tecnici non hanno consentito una rapida definizione della stessa, come da messaggio dell'Inps n. 02142 del 28 agosto 1996 (direzione centrale rapporti in convenzione internazionale), inviata ai responsabili regionali delle Sap e dei centri

operativi, atteso che il signor Barbato da molti mesi ha inoltrata la dichiarazione di non percepire pensione estera. (4-06742)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo suindicato, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha esposto quanto segue.*

*La Sede di Treviso, in data 3 ottobre 1996, ha provveduto alla ricostituzione della pensione n. 50375580 cat. Vos intestata al Sig. Sigfrido Luiz Barbato residente in Brasile.*

*Si conferma che il pagamento dell'acconto, per l'importo di lire 4.500.000 è stato eseguito dalla Banca Commerciale di Treviso mediante trasferimento presso il Banco di S. Paolo del Brasile.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

quale sia lo stato della pratica di pensione di invalidità in convenzione bilaterale con il Canada, la cui domanda fu inoltrata alla sede Inps di Cosenza il 16 novembre 1991, dalla signora Dorina Russo, nata il 20 marzo 1933. (4-06743)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente di aver liquidato, in data 8 febbraio u.s., l'assegno di invalidità n. 4810604, cat. IR/S a favore della Sig.ra Dorina Russo.*

*L'INPS ha precisato, inoltre, che l'assegno di cui sopra è stato posto in pagamento in Canada.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

VALPIANA e MALENTACCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

risulta agli interroganti che l'ente convenzionato con il Ministero della difesa della Croce Rossa di Arezzo si sta carat-

terizzando per una gestione arbitraria e discutibile degli obiettori di coscienza li precettati;

in particolare, risultano agli interroganti i seguenti fatti:

alcuni obiettori (in numero di tre) sin dalla data della precettazione erano stati assegnati, direttamente dal Ministero della difesa, presso l'ente Croce Rossa di Castiglion Fiorentino (AR). Presso la suddetta sede, puntualmente i tre obiettori precettati si presentavano in data 20 giugno 1995. Al loro arrivo sono stati prelevati dal personale della Croce Rossa italiana di Arezzo e condotti presso il comitato provinciale della Croce Rossa italiana della stessa città (ove tuttora svolgono servizio), senza che alcuno, né del personale né tantomeno dei responsabili, fornisse ai tre obiettori in questione alcuna spiegazione al riguardo, nonostante le giuste e ripetute richieste. Gli obiettori sono così costretti ad una inaccettabile situazione essendo gli stessi *de jure* in servizio a Castiglion Fiorentino, ma *de facto* distaccati presso la Croce Rossa Italiana di Arezzo. Tale situazione espone gli obiettori a conseguenze, anche gravi, cui andrebbero incontro nel caso di una ispezione dei carabinieri;

una situazione analoga si è verificata presso la sede della Croce Rossa italiana di Chiusi della Verna, la quale, avendo in forza, in quanto precettati presso quella sede dal Ministero della difesa, alcuni obiettori, ad una ispezione dei carabinieri, si faceva sorprendere senza neanche un obiettore in servizio. Gli obiettori anche in questo caso sono stati inopinatamente distaccati presso la Croce Rossa italiana di Arezzo. Gli obiettori coinvolti si sono visti costretti a spiegare con notevole difficoltà ai carabinieri le proprie ragioni e di non aver potuto ottemperare al precetto per responsabilità esclusiva dei responsabili della Croce Rossa italiana di Arezzo;

risulta che abitualmente la Croce Rossa italiana di Arezzo utilizzi gli obiettori in sostituzione del personale volontario nel servizio di autoambulanza. In par-

ticolare durante il giorno è prassi consolidata assistere ad autoambulanze che prestano il servizio di soccorso con autista e due obiettori senza alcun medico o infermiere a bordo. La stessa mansione di barrelliere dovrebbe essere per lo meno preceduta da un vero corso di formazione, cosa che invece non avviene;

risulta che attualmente i 13 obiettori in servizio presso la Croce Rossa italiana di Arezzo dormano tutti in un appartamento del capoluogo, occupando con le brande, per ragioni di spazio, anche la cucina. Precedentemente gli obiettori erano stati obbligati a dormire in locali definiti dalla Unità sanitaria locale non idonei; poi è stato loro offerto il pernottamento in *camper* davanti alla sede dell'ente; quindi veniva individuata una pensione a venti chilometri di distanza che obbligava gli obiettori a lunghi spostamenti quotidiani. Solo in seguito ad un incidente di auto, nel quale sette obiettori risultavano feriti, e dopo aver subito una ispezione da parte del competente distretto militare di Firenze, la Croce Rossa italiana di Arezzo si decise a mettere loro a disposizione l'attuale appartamento, che però appare decisamente insufficiente;

gli obiettori in questione, tranne uno, risultano tutti precettati di autorità. Alla stragrande maggioranza di loro è stata negata la sede e l'ente richiesto. Si ha sempre di più forte l'impressione che Levadife privilegi alcuni enti invece di altri, favorendo come in questo caso la Croce Rossa di Arezzo (che ha addirittura richiesto 60 obiettori) che utilizza metodi e criteri da « caserma » —:

se non ritenga di dover provvedere subito alla sospensione (con revoca degli obiettori li precettati) della convenzione con l'ente Croce Rossa italiana di Arezzo, fino a quando non saranno date precise garanzie per il rispetto della stessa da parte dell'ente in questione;

se non ritenga di dover riassegnare gli obiettori agli enti che li avevano richiesti,

evitando il ricorso a precettazioni di autorità, che risultano ispirate più a criteri punitivi che alla valorizzazione del servizio civile stesso;

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti dei responsabili della Croce Rossa italiana di Arezzo che hanno inopinatamente obbligato gli obiettori precettati presso la Croce Rossa italiana di Chiusi della Verna e di Castiglion Fiorentino a prestare servizio presso la sede del capoluogo. (4-00215)

*RISPOSTA.* — *In ordine alle situazioni segnalate dagli Onorevoli interroganti si chiarisce che questo Ministero aveva precettato sei obiettori di coscienza, dei quali tre destinati alla CRI di Castiglion Fiorentino e tre a quella di Chiusi della Verna, sulla base del piano di ripartizione formulato dalla sede nazionale dell'Associazione. I giovani precettati non erano stati assegnati agli Enti da loro richiesti, essendo questi ultimi già saturi.*

*È peraltro emerso che gli interessati, dalle sedi di assegnazione sopra citate, erano stati arbitrariamente inviati presso la CRI di Arezzo (le disposizioni in materia prevedono che gli obiettori debbano svolgere il servizio sostitutivo civile presso la sede di assegnazione).*

*In relazione a tale circostanza — nonché alla constatazione che le sedi di Arezzo, Castiglion Fiorentino e Chiusi della Verna non garantivano agli obiettori il vitto e l'alloggio — si è provveduto a sospendere le assegnazioni presso dette sedi.*

*Dei 6 obiettori in questione 4 sono stati trasferiti presso gli Enti da loro richiesti e 2 nelle immediate vicinanze della zona di residenza non essendoci disponibilità di posti.*

*Quanto agli ulteriori provvedimenti (eventuale revoca della convenzione) che potranno essere adottati nei confronti della CRI di Arezzo — che risulta aver violato la convenzione per aver utilizzato gli obiettori in sostituzione di proprio personale anziché in affiancamento (l'equipaggio di un'ambulanza di soccorso è costituito da un autista infermiere professionale come dotazione minima e, qualora possibile, anche da un barelliere) — si è tuttora in attesa di conoscere le giustificazioni che, in merito alle irregolarità riscontrate, la sede nazionale della CRI, all'uopo sollecitata, sarà in grado di fornire.*

*Comunque, come accennato, la sede di Arezzo dal 19 gennaio 1996 è stata sospesa ed attualmente non ha obiettori di coscienza in carico.*

Il Ministro della difesa: Andreatta.